

COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

21.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE RAFFAELLI

INDICE

	PAG.
Sostituzioni:	
PRESIDENTE	271
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione):	
Disposizioni in materia di credito ai comuni ed alle province, nonché provvidenze varie in materia di finanza locale (<i>Urgenza</i>) (532);	
RAFFAELLI ed altri: Disposizioni in materia di finanza locale e di credito a favore dei comuni e delle province (<i>Urgenza</i>) (592)	271
PRESIDENTE	271, 273, 275, 276, 277, 278 279, 280, 281, 283, 284, 285, 286, 287 294, 296, 304
AZZARO	288, 290, 291
BECCARIA	278
CASTELLUCCI	290
CESARONI	275, 298
CURTI	288
GIOVANNINI	278, 284, 285, 291
MONACO	274
PATRINI, <i>Relatore</i>	274, 276, 277, 278, 279 280, 281, 282, 284, 285, 286, 287, 291 296, 297, 299, 300, 303, 304
PICARDI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	272, 273, 276, 282, 283
RAFFAELLI	282
SANTAGATI	272, 287, 290, 294, 296, 297 298, 299, 300, 303, 304
SARGENTINI	274
SARTI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	293

SERRENTINO	289, 290
SPECCHIO	281
TANTALO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	282, 285, 286
VESPIGNANI	273, 276, 277, 284, 290, 291

La seduta comincia alle 10,25.

PATRINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che per i provvedimenti oggi all'ordine del giorno i deputati Marotta, Marzotto e Silvestri sono sostituiti dai deputati Marchetti, Monaco e Sargentini.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di credito ai comuni ed alle province, nonché provvidenze varie in materia di finanza locale (532) e della proposta di legge Raffaelli ed altri: Disposizioni in materia di finanza locale e di credito a favore dei comuni e delle province (592).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di credito ai comuni ed alle province, nonché provvidenze

varie in materia di finanza locale » e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Raffaelli ed altri: « Disposizioni in materia di finanza locale e di credito a favore dei comuni e delle province ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, era stato approvato l'articolo 10 del testo del Comitato ristretto e ci eravamo fermati nella precedente seduta all'articolo 11 del quale do nuovamente lettura:

ART. 11.

Il fondo da istituire negli anni 1969 e 1970 nel bilancio del Ministero dell'interno, per gli scopi di cui all'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 420, è determinato, in deroga a quanto previsto alla lettera a) dell'articolo 3 della citata legge n. 420, in importo pari al 4 per cento del provento dell'IGE, al netto delle restituzioni e dei rimborsi, riscosso negli anni finanziari 1966 e 1967.

Come i colleghi ricorderanno la Commissione ha approvato, di massima, nella seduta del 14 ottobre l'emendamento all'articolo 11, presentato dai deputati Santagati ed Abelli inteso a sostituire le parole « un importo pari al 4 per cento del provento dell'IGE » con le parole « un importo pari al sei per cento del provento dell'IGE ». Su tale emendamento la Commissione bilancio ha espresso parere contrario. La Commissione deve quindi nuovamente pronunciarsi sull'emendamento in questione.

Ricordo inoltre che il deputato Sargentini ha presentato il seguente emendamento all'articolo 11, già illustrato nella seduta del 14 ottobre:

« Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

La disposizione di cui all'articolo 1 della citata legge 28 marzo 1968, n. 420, relativa alla esclusione dai benefici della legge stessa dei comuni e delle province con bilancio deficitario fruente di particolari provvidenze dello Stato previste in leggi speciali, è abrogata ».

SANTAGATI. Onorevole Presidente, io devo sottolineare che il voto della Commissione bilancio, sia pure di strettissima misura, perché per un solo voto non è stato favorevole al mio emendamento, implica delle conseguenze anche di natura procedurale; per cui ritengo che dovendo essere preminente l'interesse di questa Commissione di salvare la legge e di non permettere che lo sforzo congiunto di tutti i gruppi politici vada, per così dire, an-

nullato, non esprimo una particolare volontà di resistenza sull'emendamento rimettendomi al voto della Commissione. Per essere esatti, non ritiro l'emendamento, ma neppure insisto perché sia approvato: mi rimetto alla Commissione. Valuti la Commissione nella sua intieratezza quali possano essere le conseguenze del mantenimento o della reiezione, perché l'articolo 40 del regolamento, all'ottavo comma, indubbiamente pone complessi problemi di natura procedurale. Pertanto, se la Commissione ritiene che sia utile insistere perché il suo principio sia ribadito, deve tener conto che l'ottavo comma del citato articolo 40 del regolamento prevede o che si proceda a Commissioni riunite per l'esame dell'articolo che comporta conseguenze finanziarie o che il Presidente della Camera deferisca addirittura all'Assemblea l'intero disegno di legge.

Vorrei solo sottolineare che la votazione del 14 ottobre ha avuto un senso, non è stata una votazione capricciosa; si è inteso approvare un certo indirizzo, sia pure a maggioranza di questa Commissione, per venire incontro con ulteriori emendamenti ai comuni bisognosi e, se l'intenzione è di dare anche un aiuto ai comuni di Roma e Napoli, presumo che il Governo possa almeno tranquillizzare la Commissione su questi due aspetti: una volontà del Governo di intervenire in un successivo momento con strumenti diversi, con provvedimenti che potranno essere presentati al Parlamento, consentendo di non discostarsi dalla volontà emersa dalla votazione, di venire cioè incontro ai piccoli comuni e di non negare i necessari appoggi finanziari alle città di Roma e di Napoli. Con questo chiarimento penso di aver puntualizzato la posizione del mio gruppo.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ringrazio l'onorevole Santagati che ha riconosciuto l'opportunità di non bloccare l'iter legislativo del provvedimento, intralcio questo che non avrebbe consentito ai comuni di raggiungere quegli scopi, sia pur limitati, che si propongono. Mi auguro che la Commissione voglia respingere l'emendamento conformandosi al parere della Commissione bilancio per non creare le premesse delle aggravate procedure previste dall'articolo 40 del regolamento. Per quanto riguarda il mio impegno a trovare strumenti diversi, mi farò parte diligente ed il Governo sarà felice di poter fare qualcosa nell'interesse dei comuni, anche per quanto riguarda Roma e Napoli.

Come ho detto altra volta, non è che non ci rendiamo conto dell'importanza del pro-

blema, ma, essendovi leggi speciali a favore di quei comuni, tutta la nostra legislazione è orientata nel senso che i comuni che usufruiscono di leggi speciali non possono partecipare ad altre leggi che, peraltro, non sono risolutive dei problemi degli enti locali. È logico che le necessità di Roma e delle altre città devono essere tenute presenti, giacché vi è una legge speciale, in quella sede.

L'onorevole Sargentini aveva messo in luce il contributo che si riceve da parte dello Stato per legge speciale, (10 miliardi), ma ha dimenticato i 174 miliardi di mutui per la realizzazione di opere pubbliche che costano allo Stato 5 o 6 miliardi all'anno per 35 anni. È certo un altro aiuto dato al di fuori delle leggi ordinarie, ma a totale carico dello Stato. Vi sono quindi aiuti sostanziali a favore di Roma. Perché, si dice, Roma e Napoli, essendovi leggi speciali, non devono beneficiare delle provvidenze previste nel disegno al nostro esame? Perché domani ci potremmo trovare di fronte al comune di Catania o di Messina fortemente deficitari che potrebbero reclamare leggi speciali.

Questo è il motivo d'ordine generale. Se abbiamo enucleato il punto debole, è necessario che la legislazione speciale a favore di queste città si continui a mantenere, a meno che non si voglia adottare un nuovo sistema, con una riforma organica, eliminando le leggi speciali.

Mi auguro quindi che la Commissione, prendendo spunto ed accettando come raccomandazione quanto ha detto l'onorevole Santagati, si renda conto delle urgenti necessità dei comuni e respinga l'emendamento Santagati.

VESPIGNANI. Nella precedente riunione della Commissione abbiamo già espresso la nostra posizione. Effettivamente le cose sono andate come è stato detto, e la Commissione bilancio non ha ritenuto di poter accedere alle proposte della maggioranza di questa Commissione. Tuttavia ritengo che tali proposte abbiano un significato impegnativo sia per la nostra Commissione sia per il Governo, dal momento che se oggi con una votazione si modificassero le decisioni prese nella precedente seduta, ciò avverrebbe a seguito del parere preclusivo della Commissione bilancio, non certo per nostra deliberata e libera scelta. Pertanto il valore di questo voto deve rimanere, almeno sul piano dell'impegno della Commissione, perfettamente valido; tale valore è determinato dall'esigenza di affrontare in modo più completo e deciso i problemi della copertura dei disavanzi dei comuni defici-

tari e di risolvere in modo più radicale i problemi che si prospettano — al di là delle varie polemiche — per i grandi comuni, in particolare per i comuni di Roma e di Napoli.

Ritengo quindi che le parole del sottosegretario dovrebbero rivelare, quanto meno, l'impegno del Governo di fare uno sforzo preciso in sede del bilancio in discussione o addirittura in sede di nota di variazione al bilancio che sarà presentata alla fine dell'anno, per cercare di risolvere, almeno parzialmente, i problemi che rimangono quasi insoluti in seguito alle eventuali modifiche delle decisioni prese dalla Commissione nella precedente seduta.

Chiediamo quindi un impegno preciso e circostanziato del Governo. Del resto non mi sembra impossibile riproporre in sede di note di variazione al bilancio del 1969 la copertura di un provvedimento speciale che potrebbe essere adottato per la soluzione di questo problema che oggi verrebbe rinviata.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Onorevole Vespignani, per ragioni di serietà non posso prendere impegni precisi, ecco perché mi ero mantenuto sulle generali. Genericamente posso assumere l'impegno di tenere presenti questi problemi e di cercare, al momento più opportuno e quanto prima, di fare qualche altra cosa a favore dei comuni. Se in occasione della nota di variazione si presentasse una situazione particolare, potrei dire qualche cosa di più, ma ora sarebbe inopportuno che aggiungessi altro, oltre all'assicurazione che i problemi saranno tenuti presenti, sia quello sollevato dall'emendamento Santagati sia quelli sollevati dall'emendamento Sargentini.

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura dell'emendamento Santagati, cui si è dichiarato contrario il relatore e sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario.

« *Sostituire le parole* " un importo pari al 4 per cento del provento dell'IGE " *con le parole* " un importo pari al 6 per cento del provento dell'IGE ».

Lo pongo in votazione.

(È respinto).

L'onorevole Sargentini ha presentato il seguente emendamento:

« *Dopo il primo comma aggiungere il seguente:*

La disposizione di cui all'articolo 1 della citata legge 28 marzo 1968, n. 420, relativa alla esclusione dai benefici della legge stessa

dei comuni e delle province con bilancio deficiente fruenti di particolari provvidenze dello Stato previste in leggi speciali, è abrogata ».

PATRINI, *Relatore*. Mi sembra che il Governo si sia già pronunciato in merito a questo emendamento. Come i colleghi sanno, le leggi speciali per Roma sono la legge 25 novembre 1964 e la successiva che la modifica. Oltre ai 5 miliardi stanziati dalla prima legge, elevati a 10 con la seconda, vi sono 150 miliardi nella prima e 24 miliardi nella seconda legge stanziati per l'esecuzione di opere pubbliche; di questi, 120 miliardi devono essere finanziati dalla Cassa depositi e prestiti, con la garanzia non sussidiaria ma totale dello Stato. Le opere pubbliche, previste dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, e dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, per l'articolo 5 di tali leggi, devono essere attuate con il contributo dello Stato (contributo del 4 per cento). Lo scopo delle suddette leggi è quello di garantire alla capitale i mezzi per i suoi impegni in quanto tale e di garantire l'attuazione di una grossa mole di lavori pubblici, da finanziarsi tramite la Cassa depositi e prestiti con la garanzia e il contributo dello Stato per la maggior parte delle opere.

Vi è quindi un aspetto di solidarietà nazionale per Roma, come anche per Napoli, nel bilancio dello Stato. Pertanto il relatore, che d'altronde comprende benissimo la richiesta dell'onorevole Sargentini, ritiene che sarebbe utile ponderare le due leggi speciali ed aggiornarle secondo le esigenze, lasciando al fondo di solidarietà previsto dall'articolo 11, del disegno in discussione, già funzionante da otto anni ed amministrato dal Ministero dell'interno, il compito di ripartire la somma tra i comuni in discussione, cioè tra quei comuni che, nonostante le supercontribuzioni e il mutuo a pareggio, permangono in condizioni deficitarie. La ripartizione avviene secondo criteri di uguaglianza, se non nell'entità almeno nell'indirizzo.

Il parere del relatore sull'emendamento Sargentini è quello espresso nella precedente seduta: non sottraiamo niente da questo fondo, che viene leggermente migliorato dall'articolo 11, ed affrontiamo eventualmente le esigenze dei due grandi centri, Roma e Napoli, in sede di legislazione speciale, trattandosi di comuni che certamente meritano un'attenzione particolare da parte del Governo e del Parlamento.

Al fine di non danneggiare gli altri comuni non posso che dichiararmi contrario all'emendamento Sargentini.

SARGENTINI. Mantengo l'emendamento. È inutile ripetere le argomentazioni già svolte.

MONACO. Voterò a favore dell'emendamento Sargentini. Da otto anni sono consigliere comunale a Roma e conosco l'onorevole Sargentini; desidero quindi che anche gli altri onorevoli Commissari sappiano che il comune ha 221 miliardi di debiti.

SARGENTINI. 71 miliardi.

MONACO. Se così tanto meglio. Comunque ha 126 miliardi in bilancio e 90 miliardi annui li spende per pagare le rate dei mutui e gli interessi; e dei 126 miliardi di entrate, solo 76 miliardi derivano da entrate tributarie. Ai 90 miliardi di spese per mutui e ratei di cui sopra si devono aggiungere 70 miliardi di spese per il personale e 56 miliardi per ripianare i deficit delle aziende municipalizzate dei trasporti, del latte e della Stefer.

Come consigliere di opposizione ho anche io sollevato critiche all'amministrazione di centro-sinistra del comune di Roma, ma di fronte alla macroscopicità delle cifre, per quanto si possano fare critiche all'amministrazione, si deve trovare una via di uscita. Vi è una situazione obiettiva per cui i 10 miliardi più i 25 miliardi provenienti da altra legge non sono sufficienti non tanto per quelle funzioni e necessità che Roma ha come grande comune, perché uguali necessità hanno anche altri grossi comuni d'Italia, ma per quella particolare situazione che deriva a Roma dall'essere la capitale d'Italia, con una enorme massa di cittadini a reddito basso (come gli impiegati e 75 mila persone all'anno che vi giungono in cerca di lavoro senza avere una specializzazione). Ciò significa che le provvidenze di 10 miliardi e le altre citate dal Relatore e dall'onorevole Sottosegretario non sono sufficienti.

Per dare un particolare a base di cifre, dirò che mensilmente vi è un disavanzo di cassa che va dai 10 ai 14 miliardi, precisamente 10 nei mesi pari e 14 nei dispari, e si deve ricorrere a prestiti presso le banche con un interesse dell'8,50 per cento, dato l'aumento del tasso di sconto.

Il Relatore ed il Sottosegretario sono d'avviso di prendere in considerazione questo problema nell'ambito della legge speciale per non togliere agli altri comuni, che hanno anche essi le loro esigenze, questa fetta più o meno grande. Io mi associo a quanto ha detto il collega Vespignani nel senso che dalla risposta data dal rappresentante del Governo non ab-

biamo finora un impegno preciso, restiamo nel vago. Facciamo rientrare le necessità di Roma nell'ambito delle leggi speciali che saranno in altro momento prese in considerazione, aumentate o modificate; ma il comune di Roma, onorevoli colleghi, è in fallimento, alla bancarotta; vi è il rischio di chiudere gli sportelli da un giorno all'altro. Per questi motivi invito gli onorevoli colleghi, che già si sono resi conto della situazione nella seduta precedente ed hanno approvato l'emendamento Santagati, respinto per un solo voto contrario alla Commissione bilancio, a tenere conto della volontà già espressa da questa Commissione e della impossibilità di essere tranquillizzati per questa drammatica situazione del comune di Roma (e ripeto che questo lo dice un consigliere da otto anni all'opposizione), in quanto non possiamo essere tranquillizzati dalle generiche assicurazioni che ha dato il rappresentante del Governo.

CESARONI. Quando fu affrontato il discorso sull'emendamento, noi chiedemmo se fosse possibile aumentare la somma ripartibile fra i comuni, subordinando ad un impegno del Governo il nostro voto favorevole all'emendamento Sargentini, per eliminare la discriminazione fatta nei riguardi dei comuni di Roma e di Napoli in virtù del fatto che già godono di provvidenze erogate sulla base di leggi speciali. Successivamente questa nostra richiesta di aumento delle disponibilità fu accolta dalla Commissione con l'approvazione dell'emendamento Santagati ed evidentemente, se non fosse poi stato respinto dalla Commissione bilancio e questa mattina dalla Commissione finanze, noi avremmo riveduto la nostra posizione perché in quel caso si sarebbe realizzata una delle condizioni che noi chiedevamo, cioè un aumento dei fondi a disposizione dei comuni. Oggi abbiamo invece a disposizione dei comuni la stessa somma che avevamo prima dell'approvazione dell'emendamento Santagati e vorrei pertanto fare un appello all'onorevole Sargentini ed all'onorevole Monaco (a parte la questione di principio che essi sollevano e sulla quale si potrebbe osservare che si dovrebbe fare una questione di principio sia sulla discriminazione in parola e sia sulle leggi speciali, perché anche altri comuni necessiterebbero di legge speciali) perché non insistano. È fuori dubbio, tuttavia, che oggi il comune di Roma è sull'orlo della bancarotta, come ha detto anche Rebecchini nella discussione del bilancio comunale; non si può quindi lasciare insoluta la situazione, perché a Roma vivono 3 milioni di

persone e la città si trova in uno stato generale veramente grave, come possiamo ben constatare noi che viviamo a Roma, visitando non solo la periferia, ma anche il centro.

I problemi di Roma sono immani e si aggravano anno per anno. Tuttavia, poiché vi è stato un impegno generico di affrontare meglio e più approfonditamente il problema, il nostro gruppo, di fronte alla situazione che si è determinata, si asterrà dalla votazione sull'emendamento Sargentini. Come abbiamo già detto, approvare oggi questo emendamento significherebbe non risolvere i problemi di Roma né avviarli a soluzione, peggiorando d'altro canto la condizione degli altri comuni. Pertanto, dopo aver sostenuto l'emendamento Santagati sia in questa Commissione sia in Commissione bilancio, di fronte alla nuova situazione ci asterremo dalla votazione dell'emendamento Sargentini.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Sargentini di cui ho già dato lettura.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Gli onorevoli Vespignani, Boiardi, Giovannini, Raffaelli, Lenti, Conte, Cesaroni, Nicolai Cesarino, Martelli, Speciale, Specchio, Scipioni e Borraccino hanno presentato un articolo 11 *bis*, già illustrato dall'onorevole Vespignani, e di cui do nuovamente lettura.

ART 11-*bis*.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1969 è stabilito un contributo a carico del bilancio dello Stato di lire 80 miliardi ad integrazione del fondo previsto dall'articolo precedente.

Il fondo è erogato a favore dei comuni e delle province che si trovino in condizioni precarie, con i criteri di cui al secondo comma dell'articolo 9.

Ai fini dell'erogazione del contributo previsto dal primo comma del presente articolo e dall'articolo seguente, la condizione di precarietà si verifica quando il gettito per abitante dei tributi di cui al secondo comma, lettera b), dell'articolo 9, sia inferiore alla metà del corrispondente gettito per abitante calcolato per l'intero territorio nazionale.

Per ogni esercizio finanziario sarà allegato al bilancio di previsione del Ministero dell'interno l'elenco dei comuni e delle province proposti per il riparto e la quota loro spettante.

PATRINI, *Relatore*. L'emendamento comporta un onere aggiuntivo di 80 miliardi per i quali non è individuata alcuna copertura. Sono contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Vespignani, mantiene il suo emendamento?

VESPIGNANI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Passiamo all'articolo 12. Ne do lettura:

ART. 12.

A decorrere dall'anno 1971, ai comuni e alle province che, nonostante l'applicazione dei tributi con eccedenze sulle aliquote massime in misura non inferiore a quelle fissate dall'articolo 306 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed aggiunte, con le eccezioni previste dall'articolo 11 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, non conseguono il pareggio economico del bilancio, è concesso un contributo annuale, sempre che non fruiscono di particolari provvidenze dello Stato previste in leggi speciali.

Per i comuni montani e per quelli delle piccole isole, determinati ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dell'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e successive modificazioni ed aggiunte, la misura delle eccedenze indicate nel primo comma è ridotta a metà.

Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione dei precedenti comma si provvederà con apposito fondo da istituire annualmente nel bilancio del Ministero dello interno e da ripartire nella misura di un quarto alle province e di tre quarti ai comuni.

Al predetto fondo è devoluta la quota del 4 per cento del provento dell'IGE, al netto delle restituzioni e dei rimborsi, riscosso nel terzo esercizio antecedente.

I contributi a favore dei comuni e delle province interessati sono stabiliti annualmente con decreti del Ministro dell'interno, in misura proporzionale all'importo del mutuo autorizzato per il pareggio del bilancio relativo al penultimo esercizio precedente, in base a un coefficiente da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quelli dell'interno e del tesoro.

Il coefficiente di cui al comma precedente è calcolato separatamente per le province e per i comuni dividendo l'ammontare della quota loro spettante sul fondo previsto dal presente articolo per l'importo complessivo dei mutui autorizzati a pareggio dei bilanci relativi al penultimo esercizio precedente rispettivamente delle province e dei comuni, che non abbiano fruito, per lo stesso esercizio, di particolari provvidenze dello Stato previste in leggi speciali.

PATRINI, *Relatore*. L'articolo 12 sancisce, dal 1971 in avanti, i criteri di finanziamento del fondo di solidarietà nazionale per i comuni e introduce modifiche al meccanismo di riparto previsto dalla legge n. 420. Il sistema dovrebbe essere più favorevole per i comuni più deficitari.

PRESIDENTE. L'onorevole Sargentini ha presentato il seguente emendamento:

« Al primo comma sopprimere le parole: sempre che non fruiscono di particolari provvidenze dello Stato previste in legge speciali.

Gli onorevoli Vespignani Giovannini, Raffaelli, Lenti, Cesaroni, Conte, Niccolai Cesario, Martelli, Speciale, Specchio, Scipioni, Borraccino, hanno presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma, dopo la parola: devoluta, aggiungere: oltre al contributo di cui all'articolo precedente, anche, e sostituire la parola: terzo, con la parola: secondo.

L'onorevole Sargentini ha proposto inoltre il seguente emendamento:

« All'ultimo comma, sopprimere le parole: che non abbiano fruito, per lo stesso esercizio, di particolari provvidenze dello Stato previste in leggi speciali.

PATRINI, *Relatore*. Il primo emendamento Sargentini ripropone il problema già posto in sede di discussione dell'articolo 11, quindi rimane valido il discorso già fatto.

Quanto all'emendamento Vespignani, che vorrebbe che il riparto del 4 per cento fosse riferito al secondo anno precedente invece che al terzo, pur non presentando rilevanti problemi di copertura, potrebbe ingenerare sensibile ritardo nella procedura di riparto. Non sono quindi favorevole all'accoglimento di questo emendamento.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il primo emendamento dell'onorevole

Sargentini presenta una connessione logica con l'altro emendamento presentato all'articolo 11 e che è stato respinto. Ritengo quindi che neppure questo debba essere accolto.

Quanto all'emendamento Vespignani, se accolto, creerebbe complicazioni per gli enti locali a causa delle difficoltà di accertamento. Sono quindi contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Sargentini al primo comma di cui ho già dato lettura.

(È respinto).

Onorevole Vespignani, insiste per la votazione del suo emendamento?

VESPIGNANI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Vespignani ed altri, al quarto comma, di cui ho già dato lettura.

(È respinto).

L'emendamento Sargentini all'ultimo comma, di cui ho già dato lettura, è precluso dalla rejezione dell'emendamento dello stesso onorevole Sargentini al primo comma.

Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 13 nel testo del disegno di legge:

ART. 13.

Le quote di compartecipazione del 7,80 per cento e del 2,60 per cento del provento dell'IGE, al netto delle restituzioni e dei rimborsi, da attribuire ai comuni ed alle province a norma degli articoli 1 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e successive modificazioni, sono determinate a partire dall'anno finanziario 1969 sul provento netto riscosso nel terzo esercizio antecedente.

Con effetto dal 1° gennaio 1970 le predette quote sono elevate, rispettivamente, al 9,40 e al 3,50 per cento e sono così ripartite:

a) per metà in proporzione diretta della popolazione residente, in base ai dati del censimento ufficiale demografico;

b) per metà in proporzione inversa al gettito *pro capite* dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni per i comuni e dell'addizionale provinciale a detto tributo per le province, nonché delle

sovrimposte sui terreni e sui fabbricati di ciascun comune e di ciascuna provincia per la relativa popolazione residente.

Il gettito dei tributi di cui alla lettera b) del comma precedente è quello iscritto a ruolo nel terzo esercizio antecedente a quello cui il riparto si riferisce.

L'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 420, è abrogato.

PATRINI, Relatore. L'articolo 13 dispone che, per l'anno in corso, ci si debba riferire, per il fondo da ripartire tra i comuni, invece che al gettito dell'anno 1959-'60 dell'IGE, al gettito del terzo anno precedente. Con il 1970 la percentuale a favore dei comuni è elevata dal 7,80 per cento al 9,40 mentre quella a favore delle province è elevata dal 2,60 al 3,50 per cento. Con questo sistema si crea un equilibrio di riparto più giusto nei confronti delle province (anche se non sono mancati reclami da parte dell'Unione delle province, che, peraltro sembrano infondati). Con le lettere a) e b) del secondo comma si introducono nuove modalità di riparto (simili a quelle adottate per l'articolo 9).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Giovannini, Vespignani, Raffaelli, Conte, Cesaroni, Boraccino, Martelli, Lenti, Speciale, Specchio, Scipioni, Niccolari Cesarino, hanno presentato il seguente emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 13:

« A decorrere dal 1° gennaio 1969 le quote dell'imposta generale sull'entrata previste dagli articoli 1 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e successive modificazioni, restano fissate nella misura del 10,50 per cento per i comuni e del 3,50 per cento per le province.

Si applica il disposto di cui al penultimo comma dell'articolo 3 della legge 3 febbraio 1963, n. 56.

Con effetto dal 1° gennaio 1969 le quote predette sono ripartite con i seguenti criteri:

a) per metà in proporzione diretta alla popolazione residente in base all'ultimo censimento demografico;

b) per metà in proporzione inversa al gettito per abitante dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni per i comuni e dell'addizionale provinciale a detto tributo per le province, nonché delle sovrimposte sui terreni e fabbricati iscritte a ruolo nel secondo esercizio finanziario precedente.

L'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 420, è abrogato ».

V LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1969

L'onorevole Beccaria ha presentato il seguente emendamento:

« Al primo comma, sostituire la parola: terzo, con la parola: secondo »:

L'onorevole Sargentini ha presentato il seguente emendamento:

« Al primo comma, sostituire le parole: terzo esercizio, con le seguenti parole: secondo esercizio ».

PATRINI, Relatore. L'emendamento Giovannini implica un problema di copertura. Per gli emendamenti Beccaria e Sargentini mi richiamo a quanto ho già detto per l'analogo emendamento presentato all'articolo 12.

GIOVANNINI. Le nostre argomentazioni devo dire che sono state suggerite dalla II Commissione in sede di parere sull'articolo, quando propose di aumentare la cifra che era stata stabilita dalla norma proposta dal Governo. Vi è inoltre una questione di decorrenza: la norma governativa stabilisce che il provento sia assegnato a partire dal 1° gennaio 1970, un anno dopo quindi, ed è ritardato anche il punto di riferimento fissato nel terzo esercizio precedente alla riscossione. Tutto questo farà affluire minori entrate agli enti destinatari comportando una perdita per il 1969 di ben 60 miliardi per i comuni e per le province. Ora, poiché vi sono stati già 240 miliardi di perdite per il ritardo di decorrenze dell'articolo 9 riguardante la devoluzione dei proventi sulla benzina, con questi altri 60 miliardi si arriva ad una perdita di 300 miliardi, il che ci sembra dannoso per i comuni e le province. Riteniamo quindi di insistere ancora sul nostro emendamento perché lo riteniamo valido e necessario per gli enti locali.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Giovannini, interamente sostituito dall'articolo 13, non accolto dal relatore e di cui ho già dato lettura.

(È respinto).

Onorevole Beccaria, mantiene il suo emendamento tendente a sostituire nel primo comma le parole « terzo esercizio » con le parole: « secondo esercizio » ?

BECCARIA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Sargentini è assente, il suo emendamento tendente a sostituire nel primo comma la parola

« terzo » con la parola « secondo » s'intende ritirato.

Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo del disegno di legge, testé letto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 13-bis proposto dal Governo e fatto proprio dal Comitato ristretto:

ART. 13-bis.

« A decorrere dal 1° gennaio 1969, fermo restando il disposto dell'articolo 8 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, la quota dell'1,10 per cento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata da attribuire, in virtù dell'articolo 17, primo comma, della legge 16 settembre 1960, n. 1014, ai comuni parzialmente montani, è ripartita in base alla percentuale di popolazione residente in ciascun comune, alla data dell'ultimo censimento demografico, corrispondente al rapporto proporzionale corrente tra la parte di territorio considerata montana, ai sensi della legge 30 luglio 1957, n. 657, e l'intero territorio comunale ».

PATRINI, Relatore. L'articolo 13-bis prevede un miglior riparto dell'IGE ai comuni montani o semimontani, ed il relatore è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13-bis, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 14:

ART. 14.

A compensazione della perdita subita dai comuni a seguito della totale abolizione dell'imposta di consumo sul vino, è attribuita ai comuni stessi, per gli anni 1967, 1968 e 1969, una integrazione a carico del bilancio dello Stato pari all'ammontare delle riscossioni conseguite dai comuni medesimi nell'anno 1959 per imposta di consumo sul vino e relative supercontribuzioni ed addizionali, al netto delle somme eventualmente percepite negli stessi anni 1967, 1968 e 1969 a titolo di compartecipazione al provento dell'imposta generale sull'entrata sui vini e sulle carni, prevista dall'articolo 5 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079 e, limitatamente all'anno 1969, all'addizionale speciale di cui all'articolo 16 della presente legge.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad erogare ai comuni con popolazione non supe-

riore ai 60.000 abitanti acconti provvisori commisurati alla metà del gettito conseguito nell'anno 1959 a titolo di imposta di consumo sul vino e relative supercontribuzioni ed addizionali.

Per l'erogazione della integrazione e degli acconti previsti dai precedenti comma valgono le stesse norme di cui all'articolo 7 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, modificato dall'articolo 1 della legge 20 ottobre 1960, n. 1305.

Con le integrazioni di cui al primo comma del presente articolo, viene a cessare lo obbligo per lo Stato di provvedere alla compensazione a favore dei comuni delle minori entrate derivanti dall'abolizione dell'imposta di consumo sul vino e sui vini spumanti in bottiglia, nonché delle relative supercontribuzioni e addizionali, disposta con legge 18 dicembre 1959, n. 1079.

Ai fini della corresponsione dell'integrazione di cui al primo comma del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 44.000 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1968.

Il Comitato ristretto propone il seguente emendamento:

« Al primo comma sostituire le parole: e limitatamente all'anno 1969, all'addizionale speciale di cui all'articolo 16 della presente legge con le parole e limitatamente all'anno 1969, al provento della compartecipazione di cui all'articolo 15 della presente legge ».

PATRINI, *Relatore*. Pregherei il Presidente di accantonare momentaneamente l'articolo 14. Il Comitato ristretto ha fatto proprio il nuovo articolo 15 che influisce anche sull'articolo 14 per quanto riguarda la prima parte, propongo che la Commissione esprima prima il suo giudizio sul nuovo testo dell'articolo 15.

PRESIDENTE. Lasciando in sospeso l'articolo 14, passiamo all'articolo 15. Ne do lettura.

ART. 15.

A decorrere dal 1° gennaio 1969, per le vendite della birra, effettuate nei confronti di chiunque, da parte dei produttori, è dovuta, in occasione del pagamento dell'imposta generale sull'entrata istituita con il regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762 e successive modificazioni ed integra-

zioni, una addizionale speciale nella misura del 10 per cento del valore.

Per la birra di provenienza estera la detta addizionale speciale è dovuta dall'importatore, ugualmente nella misura del 10 per cento del valore, per il fatto obiettivo della importazione. L'addizionale speciale si liquida, per la birra di produzione nazionale, sulla base del prezzo medio all'ingrosso fissato dal Ministro delle finanze ai fini dell'imposta generale sull'entrata, e, per quella di provenienza estera, sulla base del valore ufficiale determinato a norma dell'articolo 18, ultimo comma, del decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762 e successive modificazioni ed integrazioni ed all'addizionale straordinaria istituita con legge 15 novembre 1964, n. 1162.

Il provento dell'addizionale speciale istituita con il presente articolo è riservato esclusivamente all'erario dello Stato ed affluisce ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per provvedere, nei confronti dei comuni con popolazione non superiore ai 10 mila abitanti, all'integrazione di cui al primo comma del successivo articolo a compensazione del cessato gettito dell'imposta di consumo sul vino.

Per le violazioni delle disposizioni stabilite dal primo e secondo comma del presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, e successive modificazioni.

Il Comitato ristretto propone il seguente emendamento interamente sostitutivo:

« A decorrere dal 1° gennaio 1970 in favore dei comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti è attribuita una quota pari allo 0,75 per cento del provento IGE riscosso nel terzo esercizio antecedente.

Tale ammontare sarà ripartito tra i comuni di cui al comma precedente in proporzione all'ammontare delle riscossioni conseguite da ciascuno di essi nell'anno 1959 per l'imposta di consumo sul vino e relative supercontribuzioni ed addizionali.

Le modalità relative alla ripartizione suddetta saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze sentiti i Ministri dell'interno e del tesoro.

Alla liquidazione delle somme di spettanza di ciascun comune interessato, si provvede annualmente, a cura delle Intendenze di finanza, con ordinativi su aperture di credito emessi senza limite di importo sul competente capitolo di spesa ».

PATRINI, *Relatore*. Raccomando l'approvazione dell'articolo 15 nel testo proprio del Comitato ristretto, ed accettato dal Governo, con il quale si intende finanziare dal 1970 con un parametro di ripartizione riferito alle imposte di consumo sul vino del 1959, mediante una quota pari allo 0,75 per cento del provento IGE (anziché con l'addizionale speciale sulla birra prevista dal testo governativo) i comuni al disotto di 10.000 abitanti. Poiché vi è la copertura, il relatore propone l'approvazione dell'articolo 15 nel testo del Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione nel principio l'articolo 15 nel testo del Comitato ristretto, in quanto comportando maggiore onere, si rende necessario richiedere il parere della V Commissione bilancio.

(È approvato).

Il testo approvato verrà, pertanto, trasmesso alla Commissione bilancio.

Torniamo all'articolo 14, di cui ho già dato lettura.

Il Comitato ristretto propone il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire le parole: e limitatamente all'anno 1969, all'addizionale speciale di cui all'articolo 16 della presente legge con le parole e limitatamente all'anno 1969, al provento della compartecipazione di cui all'articolo 15 della presente legge.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 14 con la modifica testé approvata.

(È approvato).

Da un migliore esame del combinato disposto dal primo comma dell'articolo 14, quale modificato dalla Commissione, e dell'articolo 15 risulta una incongruenza di date. Ritengo opportuno, per questo aspetto ovviare all'inconveniente verificatosi proponendo alla Commissione che, per coordinamento, il primo comma dell'articolo 14 venga fatto terminare con le parole « 18 dicembre 1959, n. 1079 ».

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

L'articolo 14 rimane pertanto così formulato:

ART. 14.

A compensazione della perdita subita dai comuni a seguito della totale abolizione dell'imposta di consumo sul vino, è attribuita ai comuni stessi, per gli anni 1967, 1968 e 1969, una integrazione a carico del bilancio dello Stato pari all'ammontare delle riscossioni conseguite dai comuni medesimi nell'anno 1959 per imposta di consumo sul vino e relative supercontribuzioni ed addizionali, al netto delle somme eventualmente percepite negli stessi anni 1967, 1968 e 1969 a titolo di compartecipazione al provento dell'imposta generale sull'entrata sui vini e sulle carni, prevista dall'articolo 5 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad erogare ai comuni con popolazione non superiore ai 60.000 abitanti acconti provvisori commisurati alla metà del gettito conseguito nell'anno 1959 a titolo di imposta di consumo sul vino e relative supercontribuzioni ed addizionali.

Per l'erogazione della integrazione e degli acconti previsti dai precedenti comma valgono le sostesse norme di cui all'articolo 7 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, modificato dall'articolo 1 della legge 20 ottobre 1960, n. 1305.

Con le integrazioni di cui al primo comma del presente articolo, viene a cessare lo obbligo per lo Stato di provvedere alla compensazione a favore dei comuni delle minori entrate derivanti dall'abolizione dell'imposta di consumo sul vino e sui vini spumanti in bottiglia, nonché delle relative supercontribuzioni e addizionali, disposta con legge 18 dicembre 1959, n. 1079.

Ai fini della corresponsione dell'integrazione di cui al primo comma del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 44.000 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1968.

Do lettura dell'articolo 16:

ART. 16.

Il provento dell'addizionale speciale di cui al precedente articolo è ripartito tra i comuni con popolazione non superiore ai 10 mila abitanti a decorrere dall'esercizio 1969 in proporzione all'ammontare delle riscossioni conseguite da ciascuno di essi nell'anno 1959 per

l'imposta di consumo sul vino e relative supercontribuzioni ed addizionali.

Le modalità relative alla ripartizione suddetta saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro.

Alla liquidazione delle somme di spettanza di ciascun comune interessato, si provvede annualmente, a cura delle Intendenze di finanza, con ordinalivi su apertura di credito emessi senza limite di importo sul competente capitolo di spesa.

Il Comitato ristretto ne propone logicamente la soppressione in quanto l'articolo stabilisce le modalità già contemplate dal nuovo testo dell'articolo 15.

A fronte dell'emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 16.

(*E respinto*).

L'articolo 16 è quindi soppresso. Gli onorevoli Specchio, Giovannini, Vespignani, Raffaelli, Niccolai Cesarino, Cesaroni, Conte, Martelli, Speciale, Scipioni, Borraccino e Lenti hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo 16-bis:

ART. 16-bis.

Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 21 ottobre 1960, n. 1371, relative all'abolizione dell'imposta comunale sul bestiame, sono prorogate sino al 31 dicembre 1971.

PATRINI, Relatore. Ricordo alla Commissione che in sede di Comitato ristretto ho ritirato un analogo articolo aggiuntivo al quale il Governo si è dichiarato contrario. Sia pure a malincuore, invito la Commissione a non accogliere l'emendamento Specchio.

SPECCHIO. Mantengo l'emendamento tenendo conto delle sollecitazioni pervenute da molti comuni, in questi ultimi tempi, espressioni fondate preoccupazioni. La situazione è difficile, per non dire impossibile, malgrado gli sforzi che si compiono, soprattutto per i comuni del Mezzogiorno. I comuni sono in condizioni disastrose per l'esiguità delle entrate che costringono ad amministrare servizi ed infrastrutture allo stato primordiale. È impossibile in queste condizioni soddisfare i bisogni delle collettività e risolvere i gravissimi problemi dello sviluppo urbanistico, delle fognature e così via. Lo squilibrio si aggrava sempre più ed in modo pauroso e preoccupante.

Sono intervenuto presso la prefettura ed alcune banche perché in un piccolo comune della Puglia non si pagano più gli stipendi. Chiedo pertanto che le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge n. 1371 relative all'abolizione dell'imposta sul bestiame sia prorogata al 31 dicembre 1971. Nel presentare questo articolo 16-bis abbiamo tenuto presente la portata di questo provvedimento e i suoi limiti quantitativi. Infatti il nostro emendamento ha il fine di compensare i comuni della perdita che deriva loro dalla soppressione dell'imposta sul bestiame.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 16-bis, non accolto dal relatore né dal Governo e di cui ho già dato lettura.

(*E respinto*).

Passiamo all'articolo 17, di cui do lettura:

ART. 17.

A garanzia dell'ammortamento dei mutui da contrarre con la Cassa depositi e prestiti per il finanziamento delle opere pubbliche di loro competenza, i comuni e le province sono autorizzati a rilasciare delegazioni sulla sovrimposta fondiaria, sulle imposte di consumo, sulle compartecipazioni a tributi erariali, sul provento dell'addizionale speciale di cui al precedente articolo, sulla imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, e sulla relativa addizionale provinciale.

Gli istituti e sezioni autorizzati ad esercitare il credito a medio e lungo termine e gli enti ed istituti di diritto pubblico, finanziari e assicurativi, sono autorizzati, anche in deroga alle proprie norme statutarie, a concedere i mutui di cui trattasi e ad accettare in garanzia le delegazioni di pagamento sugli anzidetti cespiti tributari.

Tutte le suddette delegazioni sono da considerarsi equiparate, agli effetti della garanzia, alle delegazioni di pagamento contemplate dalle disposizioni statutarie dei predetti enti ed istituti finanziari.

Il Comitato ristretto propone il seguente emendamento interamente sostitutivo:

« A garanzia dell'ammortamento dei mutui da contrarre con la Cassa depositi e prestiti per il finanziamento delle opere pubbliche di loro competenza, i comuni e le province sono autorizzati a rilasciare a favore dell'istituto mutuante delegazioni sulla sovrimposta fondiaria, sulle imposte di consumo, sulle compartecipazioni a tributi erariali, sull'im-

posta sulle industrie, i commerci le arti e le professioni e relativa addizionale provinciale, sull'addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica, di cui alla legge 9 ottobre 1967, n. 973, nonché sui contributi erariali per soppressi tributi locali e sui contributi permanenti a copertura delle spese per servizi di pertinenza dello Stato.

Gli istituti e sezioni autorizzati ad esercitare il credito a medio termine e gli enti ed istituti di diritto pubblico, finanziari e assicurativi, nonché gli istituti di credito agrario e gli istituti autorizzati ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 176, per le opere di cui all'articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ed agli articoli 9, 16 e 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono autorizzati, anche in deroga alle proprie norme statutarie, a concedere i mutui di cui trattasi e ad accettare in garanzia le delegazioni di pagamento sulle sovrimposte fondiarie, partecipazioni, tributi e contributi di cui al precedente comma.

Tutte le suddette delegazioni sono da considerarsi equiparate, agli effetti della garanzia, alle delegazioni di pagamento contemplate dalle disposizioni statutarie delle suddette aziende, enti, ed istituti finanziari ».

L'onorevole Raffaelli ha presentato un emendamento all'emendamento tendente a sostituire le parole: « per il finanziamento delle opere pubbliche di loro competenza » con le seguenti: « per il finanziamento delle opere previste dal primo e secondo comma dell'articolo 299 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ».

RAFFAELLI. Si tratta di un emendamento di mera portata tecnica e, vorrei dire, estetica, poiché ha lo scopo di introdurre nell'articolo 17 l'esatta elencazione delle opere per le quali i comuni e le province possono ottenere finanziamenti dalla Cassa depositi e prestiti, dizione desunta dal diritto positivo, dalla legge scritta. Detto questo, mi auguro che l'emendamento trovi tutti concordi, ma, se ciò non avvenisse, vorrei spiegare gli inconvenienti che si verificherebbero. Se cioè il nostro emendamento non fosse accolto, si determinerebbe una disputa nel rapporto tra enti locali, cosiddette autorità di controllo ed anche il ministero in sede di controllo di certi atti, disputa intorno alla natura delle opere pubbliche di competenza degli enti locali al di fuori del chiaro disposto di cui

all'articolo 299 del testo unico della legge comunale e provinciale, che contiene un elenco delle opere per le quali è ammessa l'operazione di finanziamento.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La dizione dell'articolo 17 è più larga.

RAFFAELLI. Vi ringrazio di questa larghezza, ma proprio non mi fido, perché la dizione « il finanziamento delle opere pubbliche di loro competenza » è nuova, quindi potrebbe richiedere un intervento di merito voce per voce delle singole competenze e quindi una disputa che non è nell'interesse di nessuno. Poiché l'articolo 299, con le successive modificazioni, copre tutta l'area delle competenze comunali e provinciali sulle opere da finanziare, mi sembra opportuno richiamarci a tale articolo.

PATRINI, *Relatore*. Se ben ricordo, il Governo ha qualche considerazione da fare intorno all'ultima parte del primo comma del testo del Comitato ristretto.

TANTALO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La formula « nonché sui contributi erariali per soppressi tributi locali » (ultima parte del primo comma) a nostro avviso non è accettabile, perché questi cespiti non sono destinati ad una perenne esistenza e quindi non possono servire per garantire i mutui, la cui durata varia da 12 a 35 anni. Ritengo quindi che questa parte debba essere soppressa.

RAFFAELLI. Qui si apre un discorso lunghissimo, perché la formulazione di questo articolo 17 è il risultato paziente della buona volontà del Comitato ristretto, con la valorosa collaborazione del sottosegretario Elkan e del Sottosegretario Gaspari, i quali recepirono le istanze che consentivano di avere un testo che inquadrasse tutte le situazioni; poiché era stata respinta la richiesta di eliminare l'assurdo limite del 25 per cento sulle entrate ordinarie, è stata introdotta questa formula, che è in parte compensativa.

La tardiva osservazione dell'onorevole Tantalo sembra possa avere un fondamento tecnico; ma anche il Comitato ristretto si è posto questo problema, ed il Governo di allora ci disse di inserire questa disposizione per preconstituire una posizione che sarebbe poi « scivolata », caduto il tributo cui ci si riferiva, in quanto sarebbe stato disposto dalla riforma tributaria. Pertanto, onorevole Tan-

V LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1969

talo, pregherei di lasciare il comma come si trova, costituendo semmai per il legislatore ed il Governo un impegno.

TANTALO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. A mio modo di vedere, non riteniamo che approvando l'inciso la Commissione possa risolvere il problema. In realtà le banche non accetterebbero quali cespiti delegabili quelli indicati dall'inciso in questione.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È vero che se ne occupò il sottosegretario Elkan, ma ero anch'io presente. Mi sembra comunque che sia sfuggito che la maggior parte dei contributi erariali a compensazione di quelli locali sono stati dati per 10 anni, e quale istituto di credito pensate che accetterebbe questa delegazione? Quanto all'emendamento Raffaelli, pregherei il proponente di ritirarlo, perché, se ci riferiamo all'articolo 299 della legge comunale e provinciale, vediamo che al secondo comma si parla di pagamenti di debiti scaduti. Lasciando invece la dizione più generica si dà possibilità ai comuni di operare delle scelte per loro conto. Credo pertanto nell'interesse dei comuni che sia più opportuna la dizione del Comitato ristretto a suo tempo elaborata.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Raffaelli, non accolto dal relatore né dal Governo, all'emendamento del Comitato ristretto.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo all'emendamento del Comitato ristretto tendente a sopprimere, al primo comma, le parole: « sui contributi erariali per soppressi tributi locali e ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento interamente sostitutivo proposto dal Comitato ristretto con la modifica proposta dal Governo e testé approvata.

(È approvato).

L'articolo 17 risulta pertanto così formulato.

ART. 17.

A garanzia dell'ammortamento dei mutui da contrarre con la Cassa depositi e prestiti, per il finanziamento delle opere pubbliche di loro competenza, i comuni e le province sono autorizzati a rilasciare a favore dell'isti-

tuto mutuante delegazioni sulla sovrimposta fondiaria, sulle imposte di consumo, sulle partecipazioni a tributi erariali, sull'imposta sulle industrie, i commerci le arti e le professioni e relativa addizionale provinciale, sull'addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica, di cui alla legge 9 ottobre 1967, n. 973, nonché sui contributi permanenti a copertura delle spese per servizi di pertinenza dello Stato.

Gli istituti e sezioni autorizzati ad esercitare il credito a medio termine e gli enti ed istituti di diritto pubblico, finanziari e assicurativi, nonché gli Istituti di credito agrario e gli istituti autorizzati ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 176, per le opere di cui all'articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ed agli articoli 9, 16 e 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono autorizzati, anche in deroga alle proprie norme statutarie, a concedere i mutui di cui trattasi e ad accettare in garanzia le delegazioni di pagamento sulle sovrimposte fondiarie, partecipazioni, tributi e contributi di cui al precedente comma.

Tutte le suddette delegazioni sono da considerarsi equiparate, agli effetti della garanzia, alle delegazioni di pagamento contemplate dalle disposizioni statutarie delle suddette aziende, enti, ed istituti finanziari.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

Gli onorevoli Giovannini, Borraccino, Cesaroni, Conte, Martelli, Lenti, Niccolai Cesarino, Raffaelli, Speciale, Specchio, Scipioni, Vespignani hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo 17-bis:

ART. 17-bis.

La somministrazione dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, dalla sezione autonoma della stessa, nonché dagli altri istituti o enti di cui all'articolo 17 avviene su richiesta del rappresentante legale dell'ente interessato corredata dalle deliberazioni dei competenti organi dell'amministrazione locale, in deroga all'articolo 168 del decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058.

PATRINI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento per la parte che si riferisce alle opere pubbliche ammesse al contributo dello Stato, in quanto per queste opere pubbliche vi è la certezza del controllo del genio civile; quindi la richiesta diretta alla Cassa in questo caso è garantita da un organo di Stato.

PRESIDENTE. Il Governo propone la seguente dizione dell'articolo aggiuntivo 17-*bis*:

« La somministrazione dei mutui assistiti dal contributo o concorso statale concessi dalla Cassa depositi e prestiti, nonché dagli altri Istituti di cui all'articolo precedente, avviene su richiesta del rappresentante legale dell'ente interessato, corredata dallo stato di avanzamento dei lavori, vistato dal genio civile, in deroga all'articolo 82 del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e 168 del regolamento approvato con decreto-legge 23 marzo 1919, n. 1058 ».

GIOVANNINI. Sono d'accordo su questa formulazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 17-*bis* frutto della congiunta iniziativa del deputato Giovannini e del Governo nel testo di cui ho dato or ora lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 18:

ART. 18.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a concedere, con proprio decreto, la garanzia dello Stato sul restante venti per cento, o eventuale minore quota quale risulta dal conto consuntivo deliberato dal consiglio comunale o provinciale dei mutui autorizzati ad integrazione dei bilanci comunali per gli esercizi dal 1957 al 1961 incluso e dei bilanci provinciali per gli esercizi dal 1957 al 1968 incluso, ai comuni ed alle province che, per mancanza di cespiti delegabili, non hanno potuto o non possono contrarre per intero i relativi mutui.

I mutui contratti ai sensi del precedente comma devono essere destinati alla estinzione delle anticipazioni a suo tempo ottenute in conto dei relativi disavanzi economici, nonché al pagamento delle eventuali spese regolarmente impegnate, previste nei bilanci cui i mutui stessi si riferiscono e non ancora soddisfatte.

Ai mutui di cui al precedente articolo, non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14 della legge 16 settembre 1960, n. 1014.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Vespignani, Giovannini, Lenti, Raffaelli, Conte, Cesaroni, Niccolai Cesarino, Martelli, Speciale, Specchio, Sci-

pioni, Borraccino hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo 18-*bis*:

ART. 18-*bis*.

A decorrere dal 1° gennaio 1970 gli oneri ed i contributi consolidati a carico dei comuni e delle province ai sensi dell'articolo 20 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media dell'obbligo, sono assunti dallo Stato.

L'onorevole Beccaria ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 18-*bis*.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1970 gli oneri ed i contributi consolidati a carico dei comuni e delle province ai sensi dell'articolo 20 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media unica, sono assunti dallo Stato.

Il Governo, accogliendo gli emendamenti di identico contenuto, ne propone la seguente formulazione:

ART. 18-*bis*.

« L'obbligo da parte dei comuni di corrispondere allo Stato, in sede di assegnazione in loro favore del contributo nelle spese per l'istruzione pubblica, di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, gli oneri concernenti le spese sostenute alla data del 30 settembre 1963 per trattamento economico corrisposto al personale non insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio presso le cessate scuole di avviamento professionale, consolidati ai sensi dell'articolo 20 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, cessa a decorrere dal 1° gennaio 1970 ».

PATRINI, *Relatore*. Gli emendamenti aggiuntivi proposti intendono sopprimere, a partire dal 1° gennaio 1970, le ritenute congelate al 30 settembre 1963 per il trattamento economico del personale non insegnante della scuola media di nuova istituzione.

La spesa che questo emendamento comporta è di circa nove miliardi e mezzo, ma il fondo globale per l'anno 1970 prevede questo stanziamento. Dal momento che la loro richiesta è stata accolta, vorrei pregare i proponenti di aderire al testo proposto dal Governo.

VESPIGNANI. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione nel principio l'articolo 18-*bis* frutto della congiunta iniziativa dei deputati Vespignani, Beccaria ed altri e del Governo nel testo poc'anzi letto, che, ove approvato, sarà trasmesso alla V Commissione bilancio per la valutazione dell'onere.

(È approvato).

Gli onorevoli Giovannini, Raffaelli, Lenti, Cesaroni, Conte, Martelli, Niccolai Cesarino, Speciale, Scipioni, Specchio, Borraccino, Vespignani hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo.

ART. 18-ter.

A decorrere dal 1° gennaio 1969 è attribuita ai comuni e alle province una quota pari, rispettivamente, al 7,50 e al 2,50 per cento del provento complessivo dell'imposta erariale sulle società e sulle obbligazioni.

Le quote predette sono ripartite tra i comuni e le province con i criteri stabiliti al secondo comma dell'articolo 9.

PATRINI, Relatore. L'emendamento comporta un onere di circa 300 miliardi, quindi solleva il solito problema di copertura; sarei felice di accoglierlo, ma rinvieremmo il provvedimento alle calende greche. Prego quindi l'onorevole Giovannini di ritirarlo.

GIOVANNINI. Sono spiacente di non poter accedere alla richiesta del relatore. Abbiamo presentato questo emendamento anche per un'affermazione di principio, oltre che di sostanza, per dare agli enti locali maggiori entrate. La ragione di principio è quella di far partecipare gli enti locali, comuni e province, a quei redditi particolarmente rilevanti e per i quali lo Stato percepisce le relative imposte. Si tratta quindi di un'affermazione di principio importante e per questo insistiamo per la votazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 18-ter di cui ho già dato lettura.

(È respinto).

Do lettura dell'articolo 19:

ART. 19.

(Disposizioni in materia di imposte comunali di consumo)

L'articolo 22 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settem-

bre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Le imposte di consumo sono applicate entro i limiti indicati all'articolo 95 secondo le classificazioni, le qualificazioni ed i valori medi stabiliti dal Ministero delle finanze.

La determinazione dei valori medi è effettuata ogni anno in base alla media dei prezzi al minuto, non computata l'imposta e con riferimento al precedente periodo 1° ottobre-30 settembre.

Su motivata proposta dei comitati provinciali dei prezzi, i valori medi possono essere differenziati, per determinate province e gruppi di comuni, in relazione a particolari situazioni locali. Le relative proposte, che possono riguardare anche la classificazione e la qualificazione dei generi, debbono pervenire al Ministero delle finanze entro il 30 giugno di ogni anno.

Sulla base dei valori come sopra determinati e delle aliquote fissate nell'articolo 95, il comune stabilisce, con apposita tariffa, in cifra concreta, l'entità dell'imposta per unità di misura, applicabile dal successivo 1° gennaio.

Le tariffe, da adottare senza limiti di tempo, non possono essere modificate che mediante deliberazioni del competente organo comunale, debitamente approvate ».

Il Comitato ristretto ha presentato i seguenti emendamenti:

« Al primo comma, dopo l'alinea, dopo la parola: finanze, aggiungere le parole: sentita una Commissione composta da un rappresentante dei Ministeri delle finanze e dell'industria e commercio, da un rappresentante dell'istituto centrale di statistica e da tre rappresentanti dei comuni designati dall'associazione nazionale comuni d'Italia.

Al terzo comma, dopo l'alinea, dopo la parola: prezzi, aggiungere le parole: integrato da cinque sindaci nominati dal consiglio provinciale ».

PATRINI, Relatore. Questo articolo tende a livellare i valori medi a livello nazionale invece che a livello provinciale.

TANTALO, Sottosegretario di Stato per le finanze. Sugli emendamenti proposti dal Comitato ristretto a questo articolo 19 il Governo non è d'accordo, perché l'inserimento della commissione prevista dagli emendamenti stessi ritarderebbe l'espletamento delle operazioni. Inoltre, ai fini dell'IGE, i

valori medi vengono stabiliti esclusivamente dal Ministero delle finanze, e questa procedura non ha mai dato luogo a inconvenienti di sorta.

PATRINI, *Relatore*. Il relatore in sostanza aveva fatto propri questi emendamenti e quindi insiste. Del resto il Governo era presente quando li abbiamo formulati.

TANTALO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è cambiato nel frattempo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento al primo comma proposto dal Comitato ristretto di cui ho già dato lettura, ed al quale è contrario il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento al terzo comma proposto dal Comitato ristretto di cui ho già dato lettura ed al quale è contrario il Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 19 quale risulta a seguito delle modificazioni adottate:

ART. 19.

(Disposizioni in materia di imposte comunali di consumo)

L'articolo 22 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Le imposte di consumo sono applicate entro i limiti indicati all'articolo 95 secondo le classificazioni, le qualificazioni ed i valori medi stabiliti dal Ministero delle finanze sentita una Commissione composta di un rappresentante dei Ministeri delle finanze e dell'industria, commercio e artigianato, da un rappresentante dell'istituto centrale di statistica e da tre rappresentanti dei comuni designati dalla associazione nazionale comuni d'Italia.

La determinazione dei valori medi è effettuata ogni anno in base alla media dei prezzi al minuto, non computata l'imposta e con riferimento al precedente periodo 1° ottobre-30 settembre.

Su motivata proposta dei comitati provinciali dei prezzi, integrati da cinque sindaci nominati dal consiglio provinciale, i valori medi possono essere differenziati, per determinate province e gruppi di comuni, in rela-

zione a particolari situazioni locali. Le relative proposte, che possono riguardare anche la classificazione e la qualificazione dei generi, debbono pervenire al Ministero delle finanze entro il 30 giugno di ogni anno.

Sulla base dei valori come sopra determinati e delle aliquote fissate nell'articolo 95, il comune stabilisce, con apposita tariffa, in cifra concreta, l'entità dell'imposta per unità di misura, applicabile dal successivo 1° gennaio.

Le tariffe, da adottare senza limiti di tempo, non possono essere modificate che mediante deliberazioni del competente organo comunale, debitamente approvate ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo aggiuntivo 19-bis, presentato dagli onorevoli Santagati e Serrentino:

ART. 19-bis.

Il primo comma dell'articolo 44 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

« L'abbonamento è obbligatorio a carattere generale per la riscossione dell'imposta sui dolciumi, cacao e cioccolato, acque e bevande gassate non alcoliche, acque minerali da tavola naturali o artificiali, gas liquido in bombole.

Per i prodotti di cui sopra non ricorre per il trasporto l'obbligo della bolletta di accompagnamento di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 40 del citato testo unico.

Il canone di abbonamento, che deve risultare da apposita convenzione da stipularsi con le formalità prescritte dal regolamento, è ragguagliato alle quantità e qualità delle merci imponibili introdotte nell'esercizio di vendita nel periodo di tempo al quale si riferisce l'abbonamento stesso ed è corrisposto a rate bimestrali anticipate.

Ai fini della determinazione del canone, il contribuente, entro 20 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, deve presentare apposita dichiarazione analitica per generi e quantità, in base alla quale l'Ufficio liquida l'imposta in via provvisoria per il primo anno di applicazione.

Per la liquidazione definitiva del canone il contribuente deve presentare entro il mese di gennaio di ciascun anno una dichiarazione analitica di tutti i generi, distinti per quan-

tità e qualità, introdotti nel proprio esercizio nell'anno precedente.

L'ammontare dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione, che può essere rettificata sia dall'Ufficio, sia dalle Commissioni ai sensi dei commi successivi, viene assunto come canone provvisorio per l'anno successivo.

Le dichiarazioni presentate dai contribuenti sono soggette a controllo e a rettifica da parte dell'Ufficio, il quale, a tal fine, può prendere visione di tutti i documenti relativi ai generi formanti oggetto dell'abbonamento, la cui tenuta è obbligatoria ai sensi delle vigenti disposizioni in materia tributaria e commerciale.

Per le controversie in materia di abbonamento si applicano le disposizioni previste dagli articoli 278 e seguenti del citato testo unico, fermo restando l'obbligo, anche per le Commissioni, di effettuare la determinazione del canone con riferimento analitico ai generi e alle quantità oggetto della tassazione.

Nel corso della procedura contenziosa per la determinazione del canone i contribuenti debbono pagare, alle scadenze prescritte, le rate commisurate ai due terzi del canone annuo richiesto dall'ufficio, fermo restando il diritto alla restituzione, a controversia definita, delle eventuali eccedenze versate.

Nel caso di riscontrate differenze tra i generi denunciati e quelli accertati dall'ufficio il contribuente è tenuto al pagamento del canone suppletivo. Qualora i quantitativi accertati in via definitiva superino del 20 per cento quelli dichiarati, il contribuente incorre nelle sanzioni previste dagli articoli 55 e seguenti del citato testo unico ».

PATRINI, *Relatore*. Sull'articolo 19-*bis* il Comitato ristretto non ebbe mai modo di pronunciarsi perché fu sempre accantonato. Il relatore, sul problema che pone questo articolo, ha dei rilievi da fare. A livello di Comitato ristretto si potrebbe trovare una soluzione al problema del controllo da parte dei comuni in conformità al disposto dell'articolo 10 della legge 2 luglio 1952. Si potrebbe proporre quindi una formulazione diversa senza introdurre una procedura complicata. Anche per compilare un testo con alcuni colleghi, penso che una riunione, anche brevissima, del Comitato ristretto sarebbe opportuna.

SANTAGATI. Non vi è già un testo? Se vi sono emendamenti all'emendamento pos-

siamo discuterli, ma perché allungare i tempi? Dov'è il nuovo testo? Vorrei sapere se il relatore ha qualcosa da dire.

PATRINI, *Relatore*. Ho già detto qualcosa.

SANTAGATI. Presentate allora un nuovo emendamento che potremmo fare nostro.

PATRINI, *Relatore*. Potremmo pensare ad un abbonamento obbligatorio per la riscossione delle imposte di consumo solo su alcuni generi.

PRESIDENTE. Il Relatore propone il seguente articolo aggiuntivo 19-*bis*:

ART. 19-*bis*.

Il primo comma dell'articolo 44 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

« L'abbonamento è obbligatorio a carattere generale per la riscossione dell'imposta sui dolciumi, cacao e cioccolata, gas in bombole per illuminazione, riscaldamento e usi domestici.

Le stazioni di imbottigliamento dei gas sono obbligate a denunciare ai comuni interessati, entro il 31 dicembre di ogni anno, i quantitativi introdotti nel rispettivo territorio durante l'anno precedente per essere consumati *in loco*.

L'abbonamento è altresì obbligatorio per gli artigiani produttori di mobili di qualità fine o comune e di fabbricazione diretta.

Per i prodotti di cui ai precedenti commi non ricorre per il trasporto l'obbligo della bolletta di accompagnamento di cui al primo ed a secondo comma dell'articolo 40 del citato testo unico.

I comuni provvedono all'applicazione ed alla riscossione delle imposte suindicate secondo le norme previste dal citato testo unico e del relativo regolamento nonché di quelle che potranno essere stabilite nei regolamenti locali.

Le controversie intorno al canone di abbonamento e quelle sulla imposizione dell'abbonamento obbligatorio sono di competenza della Commissione comunale prevista dall'articolo 278 ».

L'onorevole Curti propone il seguente emendamento all'emendamento del Relatore:

« Prima dell'ultimo comma inserire il seguente:

Le dichiarazioni presentate dai contribuenti sono soggette a controllo e a rettifica da parte dell'Ufficio, il quale, a tal fine, può prendere visione di tutti i documenti relativi ai generi formanti oggetto dell'abbonamento, la cui tenuta è obbligatoria ai sensi delle vigenti disposizioni in materia tributaria e commerciale ».

L'onorevole Castellucci propone il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 19-bis.

« L'articolo 20 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni è modificato come segue:

al primo comma sono soppresses le parole: " e gas in bombole ";

al secondo comma, dopo le parole: " vetri e cristalli in lavori " sono aggiunte le parole: " gas in bombole per illuminazione, riscaldamento e usi domestici ".

AZZARO. Chiedo la parola perché mi sembra veramente stupefacente che la Commissione possa stabilire la istituzione dell'abbonamento obbligatorio per particolari generi senza porsi il problema della salvaguardia dell'autonomia impositiva dei comuni. Il testo unico per la finanza locale, se non erro, prevede tre tipi di abbonamento: a tariffa, obbligatorio e facoltativo, lasciando il consiglio comunale arbitro della scelta. Introducendo invece l'abbonamento obbligatorio solo per alcuni generi, si crea una graduatoria di preferenze assolutamente inammissibile. Dobbiamo renderci conto che con l'articolo aggiuntivo 19-bis noi porremmo i comuni in condizione di fare una politica preferenziale e metteremmo i commercianti, o gli industriali o chiunque abbia interesse al commercio di tutti questi generi, nella condizione di scegliere il miglior offerente, perché è possibile, una volta istituito l'abbonamento obbligatorio (i dati attraverso i quali si formula sono elastici e non possono essere fissati automaticamente) imporre ai comuni determinate linee di condotta. Un comune di manica larga potrà quindi attirare su di sé determinati generi che non andranno ad altri comuni. Viene così a limitarsi l'attività autonoma dei comuni in modo grave e solo

per alcuni generi. Dal punto di vista del principio ciò rappresenta un precedente estremamente grave. Non si è infatti mai verificato che una Commissione in sede legislativa intervenga tanto pesantemente in una materia che investe direttamente l'autonomia dei comuni. Sono contrario all'articolo aggiuntivo 19-bis.

CURTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io sono d'accordo con la proposta del relatore purché sia integrata in un punto specifico.

Non starò qui ad illustrare le incongruenze del sistema attuale di riscossione delle imposte di consumo, del fardello delle bollette di accompagnamento. Ritengo che questa sia una questione fondamentale di politica tributaria giacché, ove il relatore fosse d'accordo di introdurre anche le norme che riguardano l'accertamento con la facoltà agli agenti delle imposte di consumo di addivenire all'accertamento globale, avremmo un quadro esatto di ciò che dovrebbe essere l'imposta di consumo, almeno come inizio, su una certa piattaforma di generi, secondo i criteri della programmazione economica, che è legge e quindi ha un suo valore ed una sua efficacia. Ora, non vorrei che eliminando questa parte derivasse una situazione anomala di insufficienza per quanto riguarda i comuni.

Questa è una questione di principio, poiché all'esame del Parlamento vi è un altro disegno di legge, quello di riforma tributaria, che non accoglie, così com'è stato presentato, gli schemi della programmazione circa l'imposta di consumo, in quanto la programmazione prevede non solo per l'imposta di consumo ma anche per l'imposta di famiglia, l'attribuzione ai comuni non solo del tributo, ma dell'accertamento e della riscossione. Con i canoni della riforma presentata al Parlamento si eliminano i comuni dalla fase di accertamento, che viene compiuto dalla finanza, mentre i comuni ricevono dagli uffici dello Stato le segnalazioni, degli accertamenti e applicano l'imposta. Questo è un sistema contrario al principio dell'autonomia comunale.

Ecco perché un voto della nostra Commissione contrario all'efficace intervento dei comuni nell'accertamento per il sistema dell'abbonamento (questo nuovo tipo di imposta di consumo che viene poi generalizzato dalla programmazione), sarebbe del tutto inefficace. Si tratta di una questione fondamentale di politica tributaria. Onorevole Azzaro, si può anche essere d'accordo con chi si lamenta che sulla piattaforma attuale i comuni

verrebbero a perdere alcune prerogative, perché la facoltizzazione tariffa-abbonamento da ai comuni una possibilità di manovra più ampia, ma la programmazione ha detto che questi metodi devono essere abbandonati a favore di un sistema nuovo di imposizione, più snello e più consono alle esigenze della vita moderna. Ma l'accertamento deve restare ai comuni; ecco il punto fondamentale della differenziazione che emergerebbe rispetto alla programmazione dal disegno di legge di riforma tributaria. Poiché siamo in tema di finanza locale, il Parlamento deve intervenire subito a dire di no ad un sistema difforme da quello della programmazione. Occorre cominciare a prevedere questo nuovo sistema di esazione per un certo numero di generi.

Ci rendiamo conto, onorevoli colleghi, di che cosa significhi nella vita economica moderna il sistema delle bollette di accompagnamento, dei falsi che esistono nelle bollette e che sono praticamente imperseguibili, dell'estensione del fenomeno della tentata vendita, che ormai è diventato generale? Vi sono incongruenze enormi, è giustamente la programmazione ha dato direttive nuove circa l'imposta di consumo. Allora andiamo verso qualche cosa che, almeno per una certa area di beni, concreti i poteri dei comuni. Lo Stato mantiene per i beni che non può colpire con l'imposta di consumo (vini, carne) tutta l'impalcatura preesistente ai fini dell'IGE. E poi si profila l'ipotesi che i comuni vengano estromessi dall'accertamento, quando già oggi lo Stato non riesce a compiere l'accertamento sull'IGE.

Sono quindi perfettamente d'accordo con il relatore; del resto, non mi sembra che per gli altri generi vi siano grosse questioni. Però occorre affermare l'autonomia dei comuni, prevedendo che, secondo la programmazione economica, il potere di accertamento venga mantenuto agli enti locali. Questo è essenziale per l'autonomia dei comuni. Quando attueremo tutto il sistema organico, avremo almeno acquisito questo punto.

Per questi motivi, che rappresentano una scelta di politica tributaria, sono d'accordo con il relatore, purché si introducono le norme completate dall'emendamento che ho presentato.

SERRENTINO. Per chi non ne fosse al corrente, vorrei dire che, oltre alle argomentazioni che trovano la mia piena adesione e quella dell'onorevole Curti, sussistono anche motivi di carattere tecnico, che vorrei rias-

umere in alcune cifre. Da informazioni assunte presso varie Prefetture (poiché il Ministero non conosce con esattezza i dati relativi ai comuni per i quali vige l'obbligatorietà di abbonamento per i generi citati nell'emendamento proposto dall'onorevole Santagati e da me), pare che il 97 per cento dei comuni abbia già adottato l'abbonamento obbligatorio per questi generi. Vi è un 3 per cento di comuni (tra cui il comune di Venezia) che per mancanza di aggiornamento, per colpa degli amministratori, a un certo momento si sono accorti che nei parametri di raffronto tra le loro entrate e quelle degli altri comuni vi era una differenza enorme; ecco perché, dopo aver accettato l'abbonamento obbligatorio, hanno introdotto la riscossione a tariffa per alcuni generi; ciò ha consentito a questi comuni di accertare, negli anni 1967, 1968 e 1969 quali siano le possibilità di gettito e quindi possono adottare l'abbonamento obbligatorio. Professionalmente, appartengo al settore distributivo di uno dei generi citati nel mio emendamento, quale distributore in sede provinciale, ma mi pongo il problema di chi opera su scala nazionale; parlo della distribuzione di generi di prima necessità, attuata da alcuni industriali in sede nazionale e con vendita diretta.

Rendiamoci conto della complicazione costituita dalle bollette di accompagnamento che, per la consegna di merci minime, hanno un costo superiore al reddito del commerciante. È assurdo! Questo fenomeno non si era verificato in modo così pesante fino al 1952, quando si è assistito ad una nuova strutturazione dei consumi che si sono successivamente sviluppati ed oggi si sono estesi alla gran massa dei cittadini. Non insisto pertanto sulla formulazione dell'emendamento 19-bis presentato dall'onorevole Santagati e da me e aderisco alla formulazione suggerita dal Relatore. Mi sembra però che il suggerimento dato prima dal relatore e poi dall'onorevole Curti circa la facoltà dei comuni di creare regolamenti per la gestione delle proprie imposte di consumo e, poi, dall'onorevole Curti circa i controlli e l'accertamento, siano eccessivi.

In questo momento in cui i consumi ai quali si riferisce la nostra richiesta di obbligatorietà sono in espansione, se gli uffici comunali dovessero procedere all'accertamento connesso alle bollette, gli uffici dovrebbero dilatare il numero del personale rendendo più pesante una situazione che fra pochi anni con l'entrata in vigore della riforma tributaria, dovrebbero ridurre drasticamente.

Continuando a rendere obbligatorie le bollette di accompagnamento, le strutture presenti devono permanere nella loro attuale ed arcaica pesantezza.

Ho chiesto a tre o quattro prefetture se hanno mai avuto dei ricorsi circa gli abbonamenti e mi hanno risposto di non averne mai avuti; il che significa che vi è una meccanica in atto che permette un servizio di riscossione pacifico.

VESPIGNANI. Lasciamo così le cose, allora.

SERRENTINO. Allora continuiamo a tenere in piedi le strutture superate. Io sono d'accordo nell'accettare l'emendamento allo emendamento proposto dal relatore.

CASTELLUCCI. Signor Presidente, mi permetto di esprimere il mio parere contrario all'emendamento e parzialmente contrario al subemendamento proposto dal relatore. L'abbonamento obbligatorio, per le ragioni che non sto qui a ripetere, non credo che si debba estendere. Del resto i comuni hanno facoltà di rendere obbligatorio l'abbonamento con carattere generale o particolare, quando i consigli comunali lo richiedano: e questa normativa non ha mai creato difficoltà. Per quanto riguarda il controllo dei documenti di cui parlava l'onorevole Curti, a me è sembrato di capire che si vogliono dare agli agenti delle imposte di consumo le prerogative di agenti di polizia tributaria, concetto che è stato altre volte respinto da questa Commissione. Sono quindi contrario. Gli inconvenienti che deriverebbero da questa qualifica per la generalità degli agenti delle imposte in tutt'Italia sono di immediata percezione; e pertanto il diritto dei comuni di partecipare all'accertamento lo studieremo meglio, penso, in sede di riforma tributaria. Oggi non sarei dell'avviso di concedere puramente e semplicemente questa qualifica agli agenti delle imposte di consumo. Per quanto riguarda i generi di cui all'emendamento del relatore (— e per il gas in bombole ho presentato anche un mio emendamento —) ritengo che, se la Commissione sarà dell'avviso, ci si possa limitare a trasferire dal primo al secondo comma dell'articolo 20 del testo unico per la finanza locale per eliminare le bollette lasciando in piedi tutta la normativa oggi esistente; tanto più che l'articolo 40 del testo unico sulla finanza locale prevede che l'obbligatorietà della bolletta non ricorra per tutti i comuni, salvo quelli che abbiano sta-

bilimento nel regolamento locale le modalità di percezione e di controllo dei tributi. Io non credo pertanto che si debba modificare in tale materia.

SANTAGATI. Signor Presidente, non avrei voluto prendere la parola perché a suo tempo questo problema era stato ampiamente dibattuto e, come puntualmente ha riconosciuto il relatore, non era stata presa una decisione dal Comitato ristretto perché l'articolo è stato accantonato. Intervengo ora per precisare che da parte mia nulla osta perché l'emendamento 19-bis, che avevo a suo tempo presentato, assieme al collega Serrentino, possa essere ritirato aderendo noi al nuovo testo presentato questa mattina dal relatore.

Sono anche d'accordo sull'eventuale aggiunta che l'onorevole Curti ha proposto all'emendamento Patrini. Per cui sotto questo profilo non mi formalizzo, anche perché il problema dev'essere guardato alla luce di quegli elementi che sono stati a lungo dibattuti in questa Commissione.

L'onorevole Azzaro si preoccupa che questo nuovo testo possa attentare alla autonomia dei comuni. A me pare che questa preoccupazione sia più teorica che concreta, perché in base alle precisazioni emerse nel corso della discussione penso che non si tolga molto alle prerogative dei comuni. Infatti abbiamo sentito leggere un emendamento nel quale si parla di norme che dovranno essere stabilite nei regolamenti locali dei comuni. Quindi questa autonomia rimane acquisita, secondo il testo del nuovo emendamento elaborato dal relatore. Per dimostrarle l'orientamento del suo gruppo, onorevole Azzaro, in epoca insospettabile, esattamente nel 1958, ho qui un testo presentato dal Governo di allora, in cui all'articolo 12 vi è esattamente la stessa proposta che oggi, dopo 11 anni, stiamo prendendo in esame.

AZZARO. Se allora fossi stato parlamentare, sarei stato contro quel Governo.

SANTAGATI. Volevo solo dimostrare che non vi è *nihil novi sub sole*, perché nella relazione che accompagnava il disegno di legge del 1958 si diceva che per questi generi è necessario provvedere immediatamente, perché ormai la riscossione a tariffa, se costituisce l'*optimum* per alcuni beni di qualità, è ormai superata per questi generi, perché su 8 mila comuni (di allora) solo 28 hanno applicato la tariffa nei confronti dei generi di cui parliamo.

GIOVANNINI. Perché mai allora dobbiamo prevedere questo sistema per legge?

SANTAGATI. Perché spesso la consuetudine fa legge. Sul piano del *de jure condendo* ci dobbiamo preoccupare per il fatto che 28 o 30 comuni sono al di fuori di una consuetudine, che potrebbe far legge, e dobbiamo tendere e sancire normativamente il fenomeno.

AZZARO. Il Parlamento approvò quel disegno di legge?

SANTAGATI. Il Parlamento non lo approvò per la semplice ragione che molti disegni di legge non vengono approvati, ma lo spirito di quella norma è rimasto sempre in piedi, tant'è vero che se ne è parlato fin dal 1958 e se ne parla ancora oggi.

D'altronde, a parte le legittime preoccupazioni che possono giustificare il suo punto di vista, abbiamo ampiamente ribadito gli inconvenienti cui l'attuale sistema dà luogo, inconvenienti sul piano pratico, sul piano della normativa, sul piano degli accertamenti, sul piano della futura prospettiva della riforma tributaria. Occorre soltanto un po' di coraggio per anticipare di un anno o due quello che quasi tutti avete detto che è possibile fare. Perché l'unica obiezione di fondo che è stata fatta è questa: d'accordo sullo spirito del provvedimento, però tanto vale rinviarlo alla futura sistemazione legislativa del problema tributario. Per il resto non si contesta che ormai il sistema è superato e che con questa normativa, almeno per quei generi consuetudinariamente sistemati in altro modo, si possa modificare la legge conformemente alla consuetudine. Solo per questi generi conviene introdurre la nuova normativa, per gli altri il problema può essere rinviato alla sede opportuna.

L'onorevole Azzaro ha anche detto che creiamo discriminazioni; questo pericolo non sussiste, perché la percentuale di generi che sfugge alla vecchia normativa è così irrisoria che la nuova normativa non potrebbe che consacrare in diritto ciò che in pratica già avviene.

VESPIGNANI. Signor Presidente, l'argomento merita una discussione molto approfondita, non fosse altro che per il fatto che fino a questa mattina non si avevano queste notizie, soprattutto la notizia dell'ultima proposta del relatore, che per questa materia ha fatto una cosa che per altre materie non

aveva fatto, cioè ha presentato in Commissione un testo, senza richiedere su di esso il parere del Comitato ristretto.

PATRINI, *Relatore*. Prima di presentare questa proposta, avevo chiesto la convocazione del Comitato ristretto e la sospensione della seduta della Commissione, ma proprio in quel momento fummo chiamati in Aula per la votazione. Tuttavia devo aggiungere che ieri, in via breve ho informato l'onorevole Vespi gnani se non del testo dell'emendamento, dei suoi contenuti.

VESPIGNANI. Comunque il fatto è che noi questa mattina discuteremo una proposta che non è soltanto di alcuni membri della Commissione, ma che è anche del relatore. Posso dare atto all'onorevole Patrini di averne chiesto la discussione in Comitato ristretto, e mi auguro che la seduta sia sospesa perché ciò possa avvenire. Tuttavia, poiché la discussione è iniziata, ritengo di dover esprimere in questa sede la nostra opinione, anche perché la questione è stata posta dopo essere stata ampiamente discussa in Comitato ristretto.

Non vi è certo da meravigliarsi, onorevole Santagati, se nel 1958 il Governo ha presentato un disegno di legge che non è stato approvato. Del resto non è necessario rifarsi al 1958 per trovare una proposta del Governo su questa materia non approvata; basta risalire alla passata legislatura, al disegno di legge 4361.

Nel disegno di legge n. 4361 vi era tutta una normativa riguardante il sistema di riscossione dell'imposta di consumo ed in quella sede avemmo occasione di dire parecchie cose, e ci auguravamo che quel discorso fosse servito (avendo constatato che di questa materia non si parlava più nel disegno al nostro esame) e avesse indotto il Governo a non riproporre un testo sul quale avevamo manifestato ferma opposizione. Così oggi intendiamo opporci a condurre la nostra opposizione fino in fondo. E questo lo dico non per ragioni di carattere meramente tecnico, ma politico. Sul piano della polemica spicciola si potrebbe infatti facilmente rispondere che, se è vero, com'è vero che oggi (esclusi 30 o 32 comuni), per tutta una serie di generi, e non solo per i dolciumi, gli enti locali praticano una forma di riscossione in abbonamento, il problema in pratica non esisterebbe, perché nell'economia nazionale il peso di 30 comuni è del tutto irrisorio. Ma questo significa anche porre i problemi in modo in-

completo; infatti se si è arrivati al risultato che nella grande maggioranza dei comuni questi generi sono riscossi in abbonamento con soddisfazione dei comuni stessi e degli operatori economici addetti alla distribuzione, ciò è avvenuto perché la legge n. 1175 dava ai comuni una facoltà che oggi si vuole abrogare. E non si tratta della facoltà di optare fra abbonamento obbligatorio e riscossione a tariffa, ma quella di optare fra tre sistemi: riscossione a tariffa, abbonamento obbligatorio generalizzato, abbonamento facoltativo. È questo il punto. Quando si parla di facoltà di ispezione ai comuni, di controllo, si dicono cose futili se i comuni non hanno un potere autonomo che possa contrapporsi alla controparte, se non hanno una loro autonomia anche nella decisione di scelta fra abbonamento obbligatorio, o facoltativo, e sistema tariffario. Oggi si vuole rimettere in discussione tutto il sistema, e tutti gli appaltatori locali, che sono molto legati alla democrazia cristiana, dicono che le cose non cambieranno perché nella maggior parte dei comuni è già attuato questo sistema; ma non è vero.

Le cose cambieranno e molto se si toglie ai comuni la facoltà di operare abbonamenti facoltativi. Se la grande maggioranza degli abbonamenti attuali sarà rimessa in discussione, tutti gli amministratori locali si troveranno negli ultimi giorni di dicembre (e saranno mesi caldi per tutti gli amministratori, compresi quelli della democrazia cristiana) di fronte a centinaia di migliaia di disdette di abbonamento; perché gli abbonamenti generalizzati non sono sottoposti ad alcuna possibilità di contenzioso né facilmente contrattabili per il comune. Oggi la trattativa fra ente locale e contribuente si risolve nella quasi generalità dei casi con un accordo, perché entrambe le parti sanno che è necessario e che, se non vi si arriva, dal 1° gennaio i contribuenti sono costretti a pagare la tariffa giorno per giorno per tutto quello che introducono nei negozi.

Si tratta di una questione fondamentale, e con una decisione di questo genere si toglie un vero potere dei comuni, quale è quello di autonomia di decisione, e si rimette in discussione tutta la materia da parte di tutti o della grande maggioranza dei contribuenti, creando una situazione del tutto nuova.

Un'altra questione sulla quale intendo soffermarmi è quella della vera motivazione di questo atteggiamento. Se vi fosse effettivamente l'intenzione di arrivare ad una modifica nella struttura del sistema di riscos-

sione delle imposte di consumo, non vedo perché dovremmo fare questa grazia ai venditori di dolci e non, ad esempio, ai venditori di pesce in scatola o di formaggi. Perché questa discriminazione? Se queste proposte sono solo per i dolci dobbiamo dire, come l'onorevole Santagati: niente di nuovo sotto il sole.

Sono anni che la categoria in questione svolge un'azione per sfuggire alla norma generale alla quale sono sottoposti purtroppo tutti gli altri generi di consumo, cominciando da quelli di prima necessità che non sono certo i dolci. Vi è quindi al fondo una spinta di interessi ben precisi che non hanno mai rinunciato a muoversi in modo incontrollato creando problemi di sperequazione.

Vi è ancora da discutere il problema del dinamismo dell'abbonamento obbligatorio. Dice l'onorevole Curti (e credo che sia sincero, anche se penso che la sua proposta, al di là delle buone intenzioni, possa coprire interessi non difendibili da parte nostra) che noi dovremmo instaurare un principio sulla cui base i comuni attraverso i loro organi possano avere facoltà di intervenire nell'indagine sulla formazione del reddito e quindi nell'indagine per l'applicazione dei tributi. Se questo può essere accettabile in linea di principio, entro determinati limiti, credo che l'onorevole Curti, da quel buon amministratore che è sempre stato, dovrebbe proporre contemporaneamente di stabilire per legge che con l'applicazione della norma cessa l'appalto delle imposte di consumo. Questo è il minimo che si possa chiedere.

Se infatti possiamo essere d'accordo in linea di principio che vi debba essere un maggior potere dei comuni nell'indagine sulla formazione dei redditi, non possiamo assolutamente stabilire che ciò sia attribuito a privati cittadini, gli appaltatori, che agiscono in quanto privati, che si inseriscono nel meccanismo della riscossione di certi tributi per interessi del tutto privati. Se è discutibile un intervento degli organi comunali in questo campo, è inammissibile la trasformazione in organi di polizia tributaria di organismi del tutto privatistici, che agiscono, anche se in nome dei comuni, per interessi esclusivamente privati. Pertanto non potremo mai accedere alla proposta dell'onorevole Curti se ciò significasse dare agli appaltatori dell'imposta di consumo, e ai loro agenti, poteri che sono da riservare alla pubblica autorità, anche se comunale.

Non comprendo poi perché questo potere lo dovremo attribuire solo in ordine al movi-

mento dei dolci e non per altri generi il cui accertamento è ben più importante. Una proposta di questo genere, per essere accettata, dovrebbe avere un carattere di estrema generalizzazione ed essere corredata da ben altri propositi.

Inoltre, i dipendenti delle aziende private appaltatrici di imposte di consumo sono in continua diminuzione. Quindi, se si arrivasse alla generalizzazione dell'abbonamento obbligatorio, accadrebbe che, operando sulla base di contratti privatistici (e la maggior parte di queste aziende hanno meno di 30 dipendenti), si avrebbe immediatamente una corsa ai licenziamenti del personale.

A parte la questione del personale, il fatto è che gli appaltatori delle imposte di consumo sono preoccupati che il più che discutibile sistema previsto dalla legge delega per la riforma tributaria escluda il mantenimento del principio dell'appalto nella riscossione delle imposte di consumo. Perciò si fanno forti delle spinte che vengono da certi interessi per cercare un sistema che consenta loro di continuare ad operare. Quindi l'allargamento del principio dell'abbonamento generalizzato nella riscossione delle imposte di consumo favorisce la spinta degli appaltatori a mantenere in piedi questo meccanismo di riscossione tributaria, mentre, se vi è un istituto da cancellare, è quello dell'appalto per la riscossione delle imposte da parte di privati per conto della pubblica autorità.

Vi sono per noi implicazioni politiche ben più complesse. Ci rendiamo conto che il sistema di riscossione a tariffa per una serie di generi ostacola il movimento delle merci. Ma questa difficoltà è stata superata dalla gran maggioranza dei comuni con senso di responsabilità ed equilibrio, mentre con un provvedimento di questo genere, lesivo dell'autonomia comunale, che apre la strada ad una serie di pericolose difficoltà, rimetteremmo tutto in discussione.

Le ragioni che abbiamo addotto non sono di limitata tecnica di riscossione, ma sono ragioni politiche di fondo. Vogliamo impedire che si arrivi alla riforma tributaria con meccanismi che rendano più difficile il passaggio alla riforma che ci auguriamo, e questi meccanismi sarebbero messi in azione in un certo modo se si approvasse una norma di questo tipo.

Questi sono i motivi politici di fondo della nostra opposizione, opposizione manifestata anche nella precedente legislatura. Ci auguriamo che la Commissione non approvi il te-

sto che già il Comitato ristretto non ha accolto altrimenti manterremo la strada aperta per proseguire nell'opposizione a questa norma che, ripeto, non possiamo accettare.

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, sarò brevissimo, perché può darsi che su questo tema voglia prendere la parola anche il Sottosegretario per le finanze e perché il proposito del Governo sarebbe quello di concludere, se possibile, in questa seduta il dibattito sul provvedimento. D'altra parte, mi pare che l'ipotesi di rinviare la discussione di questo problema in sede di Comitato ristretto sia stata « esorcizzata » dal fatto che il dibattito si è verificato in Commissione in modo tanto ampio da consentire ai colleghi di esprimere il loro giudizio. Quindi, per quanto non sia di competenza del Governo l'esprimere valutazioni di ordine procedurale, mi sembra che sia superfluo discutere nuovamente della questione in sede di Comitato ristretto.

Il giudizio del Governo, e in particolare del Ministero dell'interno, su questo argomento è sostanzialmente e, vorrei dire, totalmente contrario agli emendamenti che sono stati proposti, ed anche al subemendamento presentato dal relatore.

Credo che il primo degli argomenti da portare a sostegno della nostra tesi non possa non essere quello addotto dall'onorevole Azzaro. La tesi dell'onorevole Azzaro ha suscitato un certo dibattito, ma mi sembra che abbia trovato consenziente la Commissione: non mi cimenterò quindi io, con parole rozze, nel tentativo di esprimere quello che lo onorevole Azzaro ha esposto tanto opportunamente e acconciamente.

La seconda ragione che ci porta ad assumere un atteggiamento rigidamente contrario — senza voler entrare troppo nel merito della questione — è che siamo convinti che l'applicazione del sistema dell'abbonamento è stato sempre circondato da particolari cautele ed è stato previsto solo in presenza di circostanze eccezionali che rendessero la riscossione a tariffa particolarmente difficile e dispendiosa. Cioè il nostro atteggiamento parte dalla convinzione che questo sistema si è rivelato, per esperienza, poco vantaggioso per la finanza dei comuni. Devo dire che, per quanto risulta dai nostri canali informativi, l'opinione generale è nel senso che il sistema dell'abbonamento obbligatorio sia scarsamente vantaggioso: solo quando si è passati dal sistema di riscossione ad abbonamento a quello a tariffa le entrate sono aumentate notevolmente,

mentre non si potrebbe dire l'inverso. Il sistema dell'abbonamento, oltre a presentare il pericolo di rilevanti margini di evasione, e l'onorevole sottosegretario Tantalò potrebbe confermarlo, non riesce (e penso che questo punto sia importante) a seguire perfettamente la curva dei consumi; ed i controlli resterebbero quindi teorici.

Credo inoltre di non dover aggiungere nulla alle osservazioni di coloro che hanno detto che noi tocchiamo, con questo argomento e con una casistica tanto dettagliata, un potere autonomo dei comuni. Ritengo che molte delle obiezioni qui mosse potranno trovare una migliore e giusta collocazione durante la discussione sulla riforma tributaria. Non solo per ragioni di brevità, quindi, ma anche perché penso che non possa essere posto in discussione il desiderio del Governo di concludere al più presto l'iter del provvedimento, mi dichiaro contrario sia all'emendamento Santagati, sia al sub-emendamento del relatore e lo dico con rammarico perché al relatore il Governo è grato per la sua somma diligenza e per la sua infaticabile azione.

TANTALÒ, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi associo alle conclusioni del sottosegretario per l'interno ricordando che su questo argomento il Ministero delle finanze arriva alle medesime conclusioni, anche se con diverse motivazioni. Nel merito della nuova forma di riscossione il Ministero ritiene ancor oggi che l'abbonamento obbligatorio sia congeniale e favorevole alle finanze locali, ove si salvaguardino quelle preoccupazioni che sono state espresse dal collega Azzaro riguardo all'autonomia. Il motivo fondamentale, comunque, per il quale in questa sede ed in questo momento il Ministero delle finanze, seguendo il criterio della collegialità nelle decisioni del Governo, si associa al parere espresso dal Ministero dell'interno dichiarandosi quindi contrario agli emendamenti, è proprio quello della difficoltà di dibattere approfonditamente argomenti di questo genere in questa sede ed in questo momento. Quando si tratterà la riforma tributaria, in quella sede si potrà approfondire più adeguatamente l'importante tema dell'imposta sui consumi.

PRESIDENTE. Onorevole Santagati, insiste?

SANTAGATI. Ritiro l'articolo aggiuntivo 19-bis e mi associo a quello presentato dal Relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Curti all'emendamento del relatore, di cui do nuovamente lettura:

« Prima dell'ultimo comma inserire il seguente:

Le dichiarazioni presentate dai contribuenti sono soggette a controllo e a rettifica da parte dell'ufficio, il quale, a tal fine, può prendere visione di tutti i documenti relativi ai generi formanti oggetto dell'abbonamento, la cui tenuta è obbligatoria ai sensi delle vigenti disposizioni in materia tributaria e commerciale ».

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 19-bis proposto dal relatore di cui do nuovamente lettura:

Il primo comma dell'articolo 44 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

« L'abbonamento è obbligatorio a carattere generale per la riscossione dell'imposta sui dolciumi, cacao e cioccolata, gas in bombole per illuminazione, riscaldamento e usi domestici.

Le stazioni di imbottigliamento dei gas sono obbligate a denunciare ai comuni interessati, entro il 31 dicembre di ogni anno, i quantitativi introdotti nel rispetto territorio durante l'anno precedente per essere consumati *in loco*.

L'abbonamento è altresì obbligatorio per gli artigiani produttori di mobili di qualità fine o comune e di fabbricazione diretta.

Per i prodotti di cui ai precedenti commi non ricorre per il trasporto l'obbligo della bolletta di accompagnamento di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 40 del citato testo unico.

I comuni provvedono all'applicazione ed alla riscossione delle imposte suindicate secondo le norme previste dal citato testo unico e del relativo regolamento nonché di quelle che potranno essere stabilite nei regolamenti locali.

Le controversie intorno al canone di abbonamento e quelle sulla imposizione dell'abbonamento obbligatorio sono di competenza della Commissione comunale prevista dall'articolo 278 ».

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 19-bis proposto dall'onorevole Castellucci di cui do nuovamente lettura e a cui si è dichiarato favorevole per il Governo, il sottosegretario di Stato per le finanze:

« L'articolo 20 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni è modificato come segue:

al primo comma sono soppresse le parole: " e gas in bombole ";

al secondo comma, dopo le parole: " vetri e cristalli in lavori " sono aggiunte le parole: " gas in bombole per illuminazione, riscaldamento e usi domestici " ».

(È approvato).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE RAFFAELLI

Do lettura dell'articolo 20:

ART. 20.

Nella prima applicazione della presente legge le eventuali proposte dei comitati provinciali dei prezzi di cui al precedente articolo 19 debbono pervenire al Ministero delle finanze entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge stessa sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Entro 60 giorni dalla stessa data il Ministero delle finanze emana il decreto con il quale vengono determinati i valori di cui al predetto articolo 19. In base a tale decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, i comuni adottano le determinazioni di loro competenza.

Il Comitato ristretto propone di aggiungere al primo comma dopo la parola « prezzi » le parole: « integrati da 5 sindaci nominati dai consigli provinciali »; propone inoltre di aggiungere al secondo comma dopo la parola « finanze » le parole: « sentita la Commissione di cui al primo comma dell'articolo precedente »

SANTAGATI. È stato qui giustamente rilevato che non bisogna aver fretta nel discutere le leggi, forse in omaggio al verso del Poeta: « la fretta, che l'onestade ad ogn'atto dismaga »; e quindi d'ora in poi cominciamo a ragionare con più calma. Si deve essere consequenziali alle premesse ed allora si trova la possibilità di affrontare ampi dibattiti, il che chiarisce le idee e comporta un lavoro preventivo di valutazione. Noi abbiamo l'articolo 20 il quale già nella sua prima enuncia-

zione dimostra di voler essere soprattutto un articolo di natura contingente.

Sarebbe una specie di norma transitoria, con la quale si vorrebbe portare la legge su due binari. Il primo binario riguarda l'applicazione di norme e di principi aventi carattere permanente, e come tali soggetti soltanto alle tradizionali forme di cambiamento della legge, cioè all'abrogazione esplicita o tacita (abrogazione cioè attraverso successive norme incompatibili con le precedenti). Invece questa parte della norma ha carattere transitorio, in quanto si dispone: « Nella prima applicazione della presente legge le eventuali proposte dei comitati provinciali dei prezzi, di cui al precedente articolo 19, devono pervenire al Ministero delle finanze entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge stessa ». Non vedo le ragioni per le quali si debba fissare un termine che, appunto perché perentorio, finisce col non essere rispettato; d'altra parte termini come questo difficilmente possono essere considerati perentori da un punto di vista giuridico; questo termine dovrebbe essere considerato comminatorio e non avere quindi alcun carattere di immediatezza e di cogenza. Quindi sarei dell'avviso che non occorrerebbe formalizzarsi sul termine di 30 giorni, anche perché, se per caso occorressero 29 o 31 giorni, non cambierebbe nulla ai fini di una norma che vuole avere un carattere esclusivamente transitorio.

Inoltre a questa parte del comma è stato proposto un emendamento da parte del Comitato ristretto, aggiuntivo delle parole « integrato da 5 sindaci nominati dai consigli provinciali ». Mi chiedo perché si voglia integrare i comitati provinciali dei prezzi con 5 sindaci. I comitati provinciali dei prezzi si lasciano nella loro struttura istituzionale, che è quella prevista dalla legge; non comprendo quindi perché si debba parlare di integrazione; per far questo, è evidente che occorrerebbe una legge a sé stante, per quello scrupoloso rispetto che questa Commissione deve avere per le leggi preesistenti. Non comprendo perché il legislatore, che secondo i dettami della Costituzione è libero di modificare le leggi come meglio crede e nella misura che ritiene opportuna, debba mettersi i paraocchi, come un cavallo che deve percorrere una certa strada. Sono sempre stato dell'idea che il legislatore, nell'esercizio della sua facoltà legislativa, debba mantenere una grande autonomia ed un alto senso di responsabilità. Non vedo infatti perché il potere esecutivo e il potere giudiziario possano eserci-

tare pienamente le loro facoltà, mentre il potere legislativo debba, quando a qualcuno interessi o convenga, autolimitarsi nell'esercizio della sua funzione.

Ma, ripeto, questo è un discorso complesso che ci porterebbe molto lontano dall'argomento oggetto dell'attuale valutazione, per cui lo restringo alla norma in esame, cioè al primo comma dell'articolo 20, ed all'emendamento proposto dal Comitato ristretto.

In linea di massima sono contrario all'integrazione dei Comitati, perché questi possono benissimo restare come sono ed assolvere ai compiti istituzionali. Oltre tutto, devo osservare che si tratta di un esercizio provvisorio, di un fatto limitato nel tempo.

PATRINI, Relatore. L'integrazione prevista dall'articolo 19 è permanente.

SANTAGATI. Ma non siamo nello stesso clima nel quale si è discusso l'articolo 19; se dovessimo esaminare questa legge in tutti i suoi aspetti ed implicazioni, probabilmente saremmo portati ad un dibattito più vasto. Si era detto, per una certa intesa sia pure di natura amichevole, che era bene portare le cose a rapida conclusione; e poi, questa mattina, è emerso un altro genere di considerazioni: bisogna essere più precisi e non si deve correre l'alea di introdurre norme che non sono sufficientemente maturate ed approfondite nella coscienza; ed allora maturiamole, queste norme, perché la legge scaturisca da un approfondimento.

Si dice « integrazione ». Opportuna anche l'interruzione del relatore che dice che l'integrazione ha una sua logica, una sua esigenza, ed è quindi opportuno che avvenga e, se è vero che noi all'articolo 19 abbiamo aggiunto l'integrazione laddove si parla di comitato provinciale prezzi, che deve essere integrato da 5 sindaci nominati dai consigli provinciali, non so se abbiamo fatto bene. E comunque ciò non toglie che, se non abbiamo fatto bene con l'articolo 19, bisogna che si faccia bene con l'articolo 20, perché, a ben pensarci, a parte la discutibilità del concetto di integrazione, affiora una perplessità concernente il numero dei sindaci nominati dai consigli provinciali. Perché il numero 5? Io non sono un pitagorico e non so quale significato recondito possa avere questo numero. So che il 4, mi sembra, attiene alla giustizia.

PRESIDENTE. Il numero 5 è la metà esatta fra 1 e 10.

SANTAGATI. Vi è tutta una casistica letteraria sul numero 3, il numero perfetto. Sappiamo bene l'ermeneutica del significato di certi numeri, ma poiché non sono approfondito nei misteri pitagorici, né in quelli orfici ed eleusini, non capisco il significato del numero 5 che è più conosciuto sul piano politico perché ricorda la pentarchia e coloro che hanno esercitato tale tipo di potere; ricorda il Pentagono che è un'organizzazione abbastanza moderna che lascia capire che, almeno in campo politico, il 5 possa godere di una certa predilezione, e forse per questo il relatore o chi per lui si è interessato di introdurlo, dato che non si comprende il perché di questo numero invece di un'altro: poteva essere l'11 o il 7 o il 9. Vi è un'altra obiezione più fondata relativa alla incongruità di questo numero rispetto a certi comitati provinciali. Avrei capito il comitato integrato da un quinto dei comuni, per la necessità cioè del criterio proporzionale. Cito il caso di alcune città del mio collegio per non allungare troppo il discorso: la provincia di Messina che ha 112 comuni e quella di Ragusa che ne ha appena 12. Mi pare che se noi applichiamo questo criterio strettamente astratto e non proporzionalistico, arriviamo alla conclusione che mentre i comuni di Messina avranno al massimo il 4 per cento dei loro rappresentanti nel comitato dei prezzi, i comuni di Ragusa avranno una rappresentanza quasi del 50 per cento. Il numero quindi, secondo me, non è né pertinente né congruo, sia sotto il rispetto del numero in sé, sia soprattutto perché non comprendo quale rapporto possa esservi fra un numero fisso costante per tutte le province e la disparità dei comuni che compongono le varie province d'Italia. Ritengo pertanto che sotto questo profilo l'emendamento suggerito dal relatore o almeno, fatto proprio del Comitato ristretto (perché il relatore come un buon notaio ha riferito scrupolosamente quanto il Comitato ristretto aveva approvato o disapprovato o accantonato in quanto non vi era stata nessuna deliberazione, né positiva, né negativa), è quindi chiaro — dicevo — che per me l'integrazione dei 5 sindaci costituisce un di più, un fatto del tutto estraneo ed avulso dal congegno e dalla stessa dinamica della legge.

Per queste ragioni, sarei del parere di non accogliere il testo del Comitato ristretto per quanto riguarda l'emendamento relativo ai 5 sindaci e non sarei neppure d'accordo di restringere a 30 giorni la validità della norma per quanto attiene alla proposta del comitato dei prezzi. Mi si può obiettare che, se non

poniamo un termine, sembra che la proposta del comitato provinciale dei prezzi possa finire alle calende greche; ma non credo che possa sussistere questa preoccupazione (a meno che io non abbia sufficientemente valutato il testo e sarei felice se il relatore mi desse chiarimenti) perché, avendo detto « nella prima applicazione della presente legge », il limite è ristretto; vi è un esaurimento nel momento stesso in cui i vari articoli della legge entrano in funzione.

In parole povere, ad un certo momento avverrà per l'automatismo stesso dell'articolo della legge, che prescrive tre adempimenti, dei quali solo una parte si può considerare riservata ai comitati provinciali. Pertanto nel congegno stesso della legge ciò avviene in maniera, penso, automatica e senza che ciò possa dare luogo a preoccupazioni di alcuna natura. Sarà compito dei comitati provinciali rendersi parte diligente, senza quindi la strettoia dei trenta giorni, per addivenire ad una serie di proposte, che possono risultare utili ai fini degli adempimenti della legge stessa. Circa la durata non avrei preoccupazioni, perché ritengo che sia possibile lasciare il tutto contenuto entro i termini generali della legge. Ma a *fortiori* il termine va preso in considerazione, qualora la Commissione accogliesse l'emendamento proposto dal comitato ristretto, perché è una specie di principio logico che ci guida nell'applicazione dell'articolo 20. Se è vero che è utile integrare i comitati provinciali dei prezzi con i famosi cinque sindaci, nominati dai consigli provinciali, altrettanto è vero che l'integrazione di per se stessa comporta un ritardo. E faccio osservare che per quanto riguarda l'emendamento dei 5 sindaci non c'è limite di tempo, per cui ad un certo momento si potrebbe dire (ed io accolgo l'obiezione per poi respingerla) che implicitamente i 30 giorni comportano una tale necessità, ma non è stabilito un termine, per cui, come caso limite, potrebbe accadere che il comitato provinciale fino al momento in cui non siano nominati i cinque sindaci non sia tenuto a muoversi. Potrebbe avvenire l'altro caso limite che uno dei cinque sindaci possa essere eventualmente indicato all'ultimo minuto. Forse si intende stabilire una contestualità? In tal caso, l'emendamento andrebbe perfezionato, prevedendo la contestualità nella nomina dei cinque sindaci.

Faccio un'altra ipotesi. I comitati provinciali, giacché non vi sono termini, possono lasciar decorrere i 30 giorni senza avere nominato i cinque consiglieri comunali. In questo caso, come la mettiamo? I comitati

provinciali potrebbero far lo stesso le proposte senza essere integrati dai cinque consiglieri comunali, oppure risulterebbero privati di tale facoltà? Quindi, anche sotto questo profilo, mi sembra che il termine dei trenta giorni non sia riferito ai cinque membri nominati dai consigli provinciali, ma può essere riferito alle proposte. Se quindi diamo una interpretazione logica al testo, ci accorgiamo che esso stabilisce che le eventuali proposte devono essere fatte entro trenta giorni, ma non è detto che i cinque sindaci debbano essere nominati entro trenta giorni.

Si potrebbe quindi accogliere la mia proposta di riunire nuovamente il Comitato ristretto per riesaminare attentamente la legge, che in alcuni aspetti va approfondita con attenzione. Pertanto, ritengo che se proprio si vuole nominare questi cinque sindaci, essi dovrebbero essere nominati meglio. Sarebbe preferibile introdurre nella norma un criterio proporzionalistico, ma che non deve essere di tipo quantitativo: il sindaco non è un oggetto fungibile, in quanto esso è espressione del suo comune. E mi pare che da sindaco a sindaco vi sia differenza: il sindaco di Roma rappresenta qualche cosa di più del sindaco di Rocca Cannuccia. Quindi occorre prendere in considerazione non solo un criterio quantitativo, ma anche un criterio qualitativo.

Un emendamento che introducesse puramente e semplicemente un certo quantitativo di sindaci sarebbe privo di qualsiasi criterio discrezionale (potrebbero essere scelti, per esempio, i sindaci dei comuni più piccoli). Si dirà che i Consigli provinciali sono corpi politici che opereranno in partenza una selezione. Non è esatto, perché questi organi collegiali sono formati da maggioranze e da minoranze, e non vi è alcuna garanzia che sia scelto il sindaco indicato dalla minoranza, anche perché può accadere che la minoranza non abbia alcun sindaco da contrapporre alla maggioranza. Quanto al problema della qualità, affiorano perplessità che a mio sommesso giudizio dovrebbero essere fugate attraverso una migliore formulazione del testo, che non so se il relatore abbia intenzione di proporre subito, nell'intento di affrettare i tempi.

PATRINI, *Relatore*. Ella sa, onorevole Santagati, che quando c'è un testo del Comitato ristretto, il relatore si attiene a quel testo, che ha una sua logica.

SANTAGATI. Non contesto la sua logica, onorevole Patrini, ma la prego di non conte-

stare la mia. La logica ha dei dati obiettivi e alcuni canoni che furono consacrati fin dai tempi di Aristotele.

CESARONI. Non è più serio !

SANTAGATI. È un'offesa parlare di Aristotele? I commissari, almeno taluni, sono allergici alla filosofia: quindi la metto da parte.

Non voglio raccogliere le obiezioni, ma se parlo del testo nella sua arida esposizione mi si dice che tratto problemi di poca importanza. Cerco quindi di dare un « colpo d'ala » agli argomenti per renderli meno pesanti.

Quindi, per quanto riguarda questo primo comma, pensavo che il relatore potesse avvalersi delle mie eccezioni; invece egli rimane rigido, tetragono e si attiene al testo del Comitato ristretto, che ha una sua logica e che non occorre modificare. Implicitamente quindi il relatore ha risposto alle mie osservazioni: egli intende rimaner fermo sull'integrazione dei cinque sindaci nominati dai Consigli provinciali. Ciò non significa che la Commissione non possa cambiare parere, cosa che mi auguro, anche se probabilmente di tutte queste osservazioni non si farà alcun uso in questa sede. D'altra parte, se non avrò fortuna in questa sede, spero di averne al Senato.

Insisto nelle mie argomentazioni; e, se poi non si volessero accogliere, io propongo alcune rettifiche che potrebbero benissimo essere accolte perché non muterebbero il senso della norma stessa.

Mi soffermo quindi sull'ultima frase del comma primo. Finora abbiamo esaminato la prima applicazione. Le « eventuali proposte » (e su questa parola « eventuali » si potrebbe dire che o sono proposte o non lo sono, perché con la eventualità si crea un margine di distacco e si finisce con il dare ai comitati provinciali dei prezzi la facoltà di farle se vogliono) contrastano, se non sul piano politico, almeno su quello logico, con l'integrazione. Da un lato si vuole rendere il comitato provinciale dei prezzi molto robusto integrandolo con i 5 sindaci e dall'altro si dice: fate le proposte se volete. Penso che se si sopprime questo aggettivo « eventuali » si renderebbe la norma più pertinente e vigorosa, escludendo anche la possibilità che la mia obiezione sui 30 giorni possa essere accolta, per quanto non sia proprio infondata né di natura capziosa. Ma laddove desidero brevemente richiamare l'attenzione dei colleghi è sull'inciso « dalla data di pubblicazione sulla

Gazzetta ufficiale ». Credo che la norma vada interpretata nella sua accezione lessicale e logica: e che cosa significa questa data di pubblicazione della legge stessa? O è pleonastica o non significa nulla perché è chiaro che tutto quanto vi è in una legge ha efficacia dalla data di pubblicazione. Non si può pensare che una legge possa entrare in vigore prima della data di entrata in vigore. Mi si perdoni il bisticcio, ma vi sono forse alcune norme che non devono essere considerate in vigore dalla data di entrata in vigore della legge? Ma in senso tecnico-giuridico che cosa significa? La legge è pubblica quando compare sulla *Gazzetta ufficiale*, quindi è come dire dal momento in cui compare sulla *Gazzetta ufficiale*. Io non ho visto leggi che abbiano vigore prima della pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*; sarebbe contrario al diritto costituzionale che dice che le leggi sono prima approvate dai due rami del Parlamento, quindi promulgate e, solo dopo quest'ultima operazione vi è la pubblicazione e da questo momento operano *erga omnes*. Che cosa quindi possa significare « dalla data di pubblicazione » credo di non capirlo. Se è superfluo possiamo eliminarlo perché praticamente non significa nulla; anzi è quasi un irridere alla tradizione perché sembra che quasi si voglia suggerire una nuova pregiudiziale quando non ve n'è bisogno. Vuol significare qualche altra cosa? allora il relatore potrebbe darmi dei lumi ed io potrei da lui imparare quello che vi è di arcano, di criptico in questa locuzione che non riesco a decifrare. Potrei sottoporre la mia ristretta valutazione critica a quella molto più vasta ed ampia del relatore che mi potrebbe spiegare se vi è qualche altro senso, a meno che si voglia dire che vi è qualcosa di contestuale; si vorrebbe cioè trasferire in questo comma il concetto di eliminazione della *vacatio legis*. In genere vi è questo intervallo fra la pubblicazione e l'entrata in vigore della legge (normalmente di 15 giorni), che consente forse ai cittadini di potersi rendere edotti della norma, di poterle valutare praticamente le conseguenze. Solo quando si tratta di materia fiscale, infatti, opera il cosiddetto decreto catenaccio, e qui abbiamo l'onorevole rappresentante del ministero delle finanze che sa che per le materie oggetto del suo dicastero opera il decreto catenaccio: lo si deve fare entrare subito in vigore perché, se i cittadini sapessero 15 giorni prima che aumentano i prezzi, farebbero scorte tali e creerebbero tali turbative nel mercato che il danno sarebbe maggiore dell'aumento dei tributi.

Per quanto riguarda invece questa legge, sempre che la mia interpretazione sia pertinente (e chiedo venia al relatore che mi illuminerà sul significato vero e non formale della locuzione), dico che se significa che questa norma entra in vigore subito, prima dell'entrata in vigore dell'intera legge, mi pare che sia un po' eccessivo perché si deve fare una doppia ipotesi: o noi all'ultimo articolo della legge...

PATRINI, *Relatore*. La legge non dice nulla.

SANTAGATI. O la legge entra in vigore subito (e non mi risulta dagli articoli) o entra in vigore dopo la famosa *vacatio* dei 15 giorni. Ma se questo comma significa che la legge entra in vigore subito, al momento della pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*, allora significa che i 30 giorni entrano in vigore 15 giorni prima dell'entrata in vigore della legge. Allora abbiamo scoperto una cosa del tutto anomala, perché non è concepibile che la legge nella sua integrità non entrerebbe in vigore nello stesso termine di tempo. È come un bambino che nasce con una gamba quindici giorni prima che con il resto del corpo.

Non avevo per nulla premeditato di approfondire questo argomento: la mia è una disamina che scaturisce da una immediata valutazione del testo nelle sue effettive implicazioni. Devo dire quindi che non mi pare commendevole una simile normativa in una legge, normativa che non è giustificata da motivi di necessità; quando *maiora premunt* si cerca infatti di affrettare i tempi. Quali ragioni obiettive suggeriscono la riduzione del termine a quindici giorni? Non capisco perché si voglia scavalcare la norma generale. Se veramente vi sono esigenze di urgenza e di abbreviare i termini, allora consacriamole nella legge. Ma io propongo di sopprimere il termine dei trenta giorni. Poiché la legge viene pubblicata il 31 dicembre, entra in vigore il 15 gennaio, noi possiamo dire « 15 giorni dall'entrata in vigore della legge » e i trenta giorni ci sono lo stesso. La legge nel suo complesso, come norma più importante di queste norme accessorie di limitata portata, deve entrare in vigore dopo quindici giorni, mentre per questa disposizione normativa si deve invece scavalcare il limite della *vacatio legis*. Se questo è lo spirito, si può emendare la norma: non vi sono motivi politici, è una questione di pura tecnica legislativa. Non si può assolutamente

per una questione di pura tecnica legislativa dire che i 30 giorni possono essere benissimo dati scrivendo entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Non mi sembra di essere stato prolisso nell'illustrare il primo comma dell'articolo 20. Adesso, vorrei passare all'illustrazione del secondo comma dell'articolo 20: si tratta di un comma che, se approfondito, potrebbe dar luogo a tante valutazioni di diversa natura e di diverso genere. Per motivi di brevità e per essere coerente con la premessa restringerò la mia valutazione agli stessi argomenti che analogicamente sono stati portati avanti nell'esame del primo comma.

Nel secondo comma si legge: « Entro 60 giorni dalla stessa data il Ministro delle finanze emana il decreto con il quale vengono determinati i valori di cui al predetto articolo 19. In base a tale decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale*, i comuni adottano le determinazioni di loro competenza ». Lasciamo stare il discorso sui 60 giorni, che vuole essere un riferimento all'articolo 19, un riferimento al primo comma dell'articolo 20 e vuole creare una gradualità e vuole mettere il ministro delle finanze nelle condizioni di emanare il decreto dopo aver potuto disporre di dati di giudizio collegati ai precedenti articoli e particolarmente al primo comma dell'articolo 20. Si potrebbe fare una obiezione in linea di principio e dire che 60 giorni sono molti per acquisire gli elementi fondamentali e non è necessario che il ministro delle finanze debba aspettare tanti giorni.

Si potrebbe fare un'obiezione in senso opposto, affermando che in genere i poteri di regolamentazione del ministro sono tali da esigere eventualmente un maggior tempo (non 60, ma 90 o addirittura 120 giorni). In linea di massima sono del parere che meno poteri dà all'esecutivo una legge, meglio è. L'esecutivo deve essere fornito soltanto una norma imperativa, che dica come si debba fare una cosa. Quindi, sotto questo profilo, darei un limitato potere di decretazione al Governo, a meno che, come nella fattispecie, si tratti dei valori di importanza non eccessiva di cui all'articolo 19. Pertanto, sotto questo profilo, ritengo sia bene che resti affidato al Ministro delle finanze il potere di decretazione con il collegamento ai valori di cui all'articolo 19, acquisiti secondo i criteri sanciti dall'articolo 19, terzo comma (« Su motivata proposta dei comitati provinciali dei prezzi, i valori medi possono essere differenziati, per determinate province e gruppi di comuni, in relazione a particolari situazioni locali. Le re-

lative proposte, che possono riguardare anche la classificazione e la qualificazione dei generi, debbono pervenire al Ministero delle finanze entro il 30 giugno di ogni anno»). Penso quindi che il ministro abbia già una scala di valori, poiché entro il 30 giugno dovrà disporre di tutti questi valori medi; una volta che il ministro conosca i valori medi di cui potrà disporre, non vi è motivo di aspettare 60 giorni. Il termine avrebbe un senso se fosse riferito ai comitati provinciali dei prezzi (« entro 30 giorni tutti i comitati provinciali dei prezzi sono tenuti a dare comunicazione dei valori medi »). Capisco che il ministero possa aver bisogno di un certo periodo di tempo per collazionare i dati, per confrontarli, per interporli, avvalendosi di tutti i congegni statistici moderni a sua disposizione, ma tutto questo il ministero potrebbe fare nel giro di qualche settimana. Vogliamo essere meno rigidi e tener conto che vi è una certa prassi da seguire per l'elaborazione del documento di decretazione? Concediamo al Ministro la possibilità di disporre di qualche altra settimana per la preparazione e l'approvazione del decreto; penso che 20 o 30 giorni siano più che sufficienti. Ma vi è l'obiezione del relatore, secondo cui i 60 giorni sarebbero in pratica 30, perché occorre detrarre la decorrenza di 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge. Ma nel secondo comma dell'articolo 20 si dice « entro 60 giorni dalla stessa data », cioè dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

Il relatore sostiene che entro 30 giorni debbano pervenire i dati e che entro 60 giorni il Ministro debba emanare il decreto.

È questo il concetto?

PATRINI, *Relatore*. E chi lo sa?

SANTAGATI. Se non lo sa lei, cercherò di sopperire io, svolgendo un argomento che il relatore non sa o non vuole svolgere.

Avevo detto che al Ministero basterebbero 30 giorni per emanare il decreto, e il relatore ha detto di ritenere che in effetti il Ministero avrebbe proprio 30 giorni per provvedere alla bisogna. Questo non è esatto. Il Ministero ha la sua disposizione non 30, ma 60 giorni. Infatti, i primi trenta giorni servirebbero semplicemente per « immagazzinare » i dati, mentre i secondi trenta giorni servirebbero per elaborarli. Io sostengo che per eseguire le due operazioni non occorrono 60 giorni, ma ne basterebbero 30. Ecco quindi che l'obiezione del relatore è inesatta. I 60

giorni a me sembrano eccessivi, e ritengo che dovrebbero essere ridotti a 30, riguardando essi il solo tempo necessario per determinare i valori.

Senonché il Comitato ristretto ha inserito un emendamento al secondo comma dell'articolo 20, con cui propone di aggiungere le parole: « sentita la Commissione ». A questo proposito vorrei fare alcune osservazioni, la prima delle quali è di carattere puramente formale. La consulenza di questa Commissione, *cui prodest?* Non credo che giovi molto ai comuni, trattandosi appunto di una consulenza. Non ritengo neppure che possa trattarsi — perché la legge non lo dice — di una consulenza vincolante. Tutt'altro: è una consulenza non vincolante. Ciò vuol dire che oltre le formalità prestabilite dalla legge, si vuol frapporre anche questa remora all'azione del Ministero. In sostanza, non basta che il Ministero abbia già tutti i dati; non basta che glieli abbiano elaborati i Comitati dei prezzi; non basta che queste elaborazioni siano avvenute con l'intervento di cinque sindaci: si vuole che il Ministero abbia anche i consigli di una Commissione. Tutto questo sembra, sul piano formale, una pura perdita di tempo; servirà magari a giustificare i famosi 60 giorni di cui si parlava, ma non credo possa spostare la validità stessa della norma.

Ma io non voglio limitarmi soltanto all'aspetto formale, quale è quello di considerare se questa Commissione sia utile dal punto di vista del rendimento, o sia superflua, sia pleonastica o addirittura ritardatrice. Voglio entrare anche nel merito di un'altra valutazione: quali lumi, quali apporti, quali contributi può dare questa Commissione all'emanazione del decreto? A me pare che in questo senso le prospettive siano molto modeste. Infatti, se è vero quanto abbiamo stabilito con l'articolo 19; se è vero che le proposte dei Comitati provinciali si basano su motivazioni di una certa portata (non per niente al terzo comma si dice: su motivata proposta dei Comitati provinciali), quale potrebbe essere la funzione integrativa di questa Commissione, che non sarebbe altro che un comitato aggiunto ai Comitati di tutta Italia, una specie di supercomitato? Questo non potrebbe dire nulla di più di quanto a loro volta non abbiano già detto i Comitati provinciali dei prezzi.

Ma c'è di più. Nell'articolo 19 — primo comma — sono fissate le caratteristiche e le funzioni di questa Commissione, la quale appare come un organismo *ad audiendum* per-

manente: ad ogni momento deve essere sentita dal Ministro delle finanze. In un primo momento deve essere sentita per l'applicazione delle classificazioni delle imposte di consumo. Da questo punto di vista potremmo anche giustificarla, dal momento che in materia di classificazione delle imposte di consumo viene anche sentito il parere di una commissione composta da un rappresentante del Ministero delle finanze (e vorrei vedere quali vedute difformi dal suo ministro possa avere!), da un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio (per il quale potrei fare la stessa osservazione), da un rappresentante dell'Istituto centrale di statistica (il quale non deve far altro che dare un impulso statistico alla Commissione, in base a dati già resi noti dai bollettini dell'Istat), e da tre rappresentanti dei comuni designati dall'Associazione nazionale dei comuni di Italia.

Ripeto che per quanto riguarda la classificazione delle imposte di consumo la Commissione di cui si discuteva potrebbe anche avere un significato, ma non capisco perché essa debba essere riascoltata, dal momento che è già stata sentita prima. Più si approfondisce l'argomento, più ci si accorge trattarsi di una cosa pleonastica.

Noi abbiamo approvato l'articolo 19 il quale recita: « Le imposte di consumo sono applicate entro i limiti indicati dall'articolo 95 secondo le classificazioni, le qualificazioni ed i valori medi stabiliti dal Ministero delle finanze ». A questo punto, su proposta del Comitato ristretto, abbiamo aggiunto: « sentita una Commissione composta... », cosa di cui abbiamo parlato poco fa. Il terzo comma dell'articolo 19 riguarda la determinazione dei valori medi; il quarto stabilisce che su motivata proposta dei Comitati provinciali dei prezzi i valori medi possono essere differenziati. Arriviamo così all'articolo 20, il quale dispone: « Nella prima applicazione della presente legge le eventuali proposte dei comitati provinciali dei prezzi di cui al precedente articolo 19 debbono pervenire al Ministro delle finanze entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge stessa sulla *Gazzetta ufficiale* ». A me pare che questa commissione non c'entri e quindi non dovrebbe esserci, perché semmai qualche cosa avrebbe potuto svolgere in altra sede. E pertanto che motivo c'è di aggiungere: « sentita la Commissione di cui al primo comma dell'articolo precedente »? La commissione viene già sentita, anche se si tratta di una prima applicazione della legge possono essere stabi-

liti i termini, ma non il *modus* e la differenza tra il « se » e il « quando » ciò debba avvenire: che debba avvenire ciò è stato detto all'articolo 19, quando debba avvenire è detto nel secondo comma dell'articolo 20. A meno che non si voglia dare una particolare significazione a questo inciso nel senso che voglia essere un « risentimento », nel senso di sentire due volte. Non vedo la ragione per la quale si debba tornare a sentire la commissione.

Ci siamo accorti di quale possa essere tutto il congegno e tutta la meccanica dell'articolo 19, ma non vedo la ragione per cui si debba tornare a sentire la commissione per l'articolo 20, che non è altro che una specificazione rispetto all'articolo 19.

L'articolo 20 vuole essere una prima applicazione della legge, non vuole innovare rispetto all'articolo 19, per cui non vedo la ragione per la quale si intende aggiungere questo inciso.

Mi pare che il relatore abbia inteso dire alcune cose che sfuggono alla mia percezione. Pertanto io ritengo che l'emendamento aggiuntivo: « sentita la Commissione di cui al primo comma dell'articolo precedente », non sia necessario che venga inserito nel primo periodo di questo secondo comma.

Circa l'inciso che recita: « In base a tale decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale*, i comuni adottano le determinazioni di loro competenza », devo dire che in base a tale decreto indubbiamente la competenza primaria è del ministro delle finanze e nessuno vuole privare il ministro delle finanze di tale competenza. Dal testo del Comitato ristretto risulta che la commissione che dovrebbe essere sentita ai sensi dell'emendamento suggerito dal Comitato ristretto stesso dovrebbe essere composta da un rappresentante del Ministero delle finanze e del Ministero dell'industria e del commercio. Ma se sentiamo l'esigenza di avere un consulente, un perito, andiamo alla fonte: sarebbe inconcepibile ritenere che il perito del Ministro ritenga di poter dare consigli che non siano consoni alla linea del suo ministero. Quindi, o questa commissione va eliminata (perché sarebbe un *bis in idem*) o se è necessaria per dare contributi tecnici, allora a me pare, e ritengo che così debba apparire ai componenti della Commissione, che la presenza del Ministro dell'industria e del commercio sia da tenere in considerazione. Per cui, il decreto cui si fa cenno all'articolo 20, dovrebbe essere individuato come decreto

emesso di concerto tra il ministro delle finanze e il ministro dell'industria e del commercio.

Per quanto riguarda le parole « da pubblicarsi sulla *Gazzetta ufficiale* », non so se sia indispensabile pubblicare un decreto sulla *Gazzetta ufficiale*. I decreti sono raccolti nella *Gazzetta ufficiale* (non voglio allargare il discorso perché andremmo molto lontani), non esistono i decreti che non siano raccolti nella *Gazzetta ufficiale*. Si potrebbe distinguere su quale parte della *Gazzetta ufficiale* devono andare; vi possono essere decreti che possono avere una particolare incidenza o significazione giuridica. Poiché quindi le leggi devono essere fatte con la massima stringatezza, per evitare che vi siano ripetizioni e pleonasmi, suggerisco di eliminare l'inciso « da pubblicarsi sulla *Gazzetta ufficiale* ».

Se invece lo si vuole fare *ad adiuvandum*, a rafforzare quasi il valore del decreto, per dire: questo è un decreto proprio da pubblicarsi sulla *Gazzetta ufficiale*, che non si può fare a meno di pubblicare sulla *Gazzetta ufficiale*, creando uno stato di urgenza, mettiamolo, allora, ma, ripeto non ha senso, non sta né sul piano formale, né sul piano giuridico, né sul piano concettuale perché si sa che i decreti del Ministro debbono essere pubblicati sulla *Gazzetta ufficiale*, non possono diventare un fatto privato, non possono rimanere chiusi nei cassetti del Ministro o dei suoi collaboratori. Si sa che vanno pubblicati sulla *Gazzetta ufficiale*.

« I comuni adottano le determinazioni di loro competenza ». Io non so quali possano essere queste determinazioni. Se ne facessimo una specificazione sarebbe meglio per il buon governo della legge; sarebbe opportuno, a mio giudizio; si dica: « I comuni adottano le seguenti determinazioni » e magari, se proprio non si vuole sprecare molto spazio e molto inchiostro, si può dire: « Le determinazioni di cui agli articoli... » perché, onorevole Relatore, lo spirito della norma, mi pare sia questo: i comuni adottano le determinazioni che sia già possibile adottare riferendosi ai precedenti articoli della legge, perché se questo non fosse, avrei ragione di preoccuparmi e di considerare la norma per lo meno generica; quindi pericolosa, come tutte le norme generiche che non voglio si confondano con le norme generali, perché esiste una differenza fra norme generiche e norme generali, anzi, l'*optimum* di ogni legislazione sarebbe che fosse indirizzata alla generalità dei cittadini e le leggi fossero le più ampie, le più generali, le più onnicomprensive perché, più lo sono, più rispettano

il vero senso delle norme e quindi della coerenza mentre più le leggi sono specifiche, minuziose, più esse cessano di essere leggi per cominciare a diventare diritti particolari che spesso sconfinano nel famoso *jus particulare* ed anche nel « nostro particolare » del Machiavelli, anzi, mi correggo del Guicciardini. Così era nel medioevo. Bruceremmo così tutte le conquiste della scienza giuridica moderna che vuole che le leggi siano generali, astratte e rivolte alla più larga maggioranza di cittadini. Non intendiamo quindi censurare la dizione sotto il profilo della generalità perché questo sarebbe stato un requisito positivo, ma sotto il profilo della genericità perché quando una legge è troppo generica, dà luogo a delle interpretazioni alquanto contrastate. E poi, la legge, una volta che esce dal suo alveo parlamentare e si innesta nel corpo delle altre leggi, assume una sua autonoma perfezione che porta quasi sempre a delle vicissitudini complesse perché vi è l'interpretazione immediata che può essere data dal cittadino qualunque, poi quella che viene data dai pubblici amministratori attraverso il potere di regolamentazione dei governi, non una interpretazione ma una sua particolare impostazione, e poi si arriva alla interpretazione per eccellenza che è quella del giudice il quale è portato, per la sua destinazione, a dare la interpretazione più corretta possibile della legge e quindi si arriva al giudice costituzionale il quale può addirittura dichiarare la legge non conforme alla Costituzione. Quindi tutto questo comporterebbe delle interpretazioni di natura talmente vasta che non è il caso in questa sede, ed anche per non tediare eccessivamente l'uditorio, di enunciare.

Io desidero soltanto dire questo: che le « determinazioni di loro competenza », restano nel vago; non la parola « determinazioni » che è sinonimo di « decisioni », di « deliberazioni », quanto le due parole « di loro competenza ». Che significa « di loro competenza »? I comuni hanno tante competenze! Direi invece; « di loro competenza in riferimento alle predette norme » per quanto mi accorga che una simile dizione non è troppo felice; cioè, direi, di una competenza ristretta, di una competenza adeguata, di una competenza limitata. Ma questa legge potrebbe allora avere un sapore non eccessivamente simpatico. In sostanza io dico: la competenza è un termine troppo generico che, siamo sempre a quel punto, o non dice niente, ed allora entriamo nel pleonasma che è meglio togliere, oppure dice qualcosa; e io credo che

voglia dire qualcosa. Allora, in questo caso, noi, parlando di determinazione dei comuni sarebbe il caso che ne facessimo una certa elencazione e soprattutto facessimo una casistica. Se poi questa casistica non si volesse fare perché sembrerebbe che così si volesse restringere l'ambito di azione del comune stesso, allora si potrebbe, per lo meno, avere riguardo alla legge stessa e soprattutto agli articoli a cui, credo, questa ultima parte intende riferirsi.

Onorevoli colleghi, io mi rendo conto di aver forse troppo abusato — secondo i punti di vista — della vostra pazienza; penso di non aver abusato della vostra intelligenza perché non vi è un gesto che un parlamentare, anzi, un uomo in genere, compie, che non abbia un suo finalismo e non c'è un gesto di un parlamentare che non cessi di essere un uomo e che deve esaltare la sua qualità umana, nel momento in cui si occupa dell'esercizio delle sue funzioni legislative, che non abbia un finalismo teso ad esaltare la sua funzione. Con l'esame di questo articolo 20 non ho inteso esaurire la gamma di tutte le possibili indicazioni o delle possibili soluzioni che questo articolo suggerisce, ma è chiaro che, con gli articoli successivi, non si intenderebbe ancora, attraverso una approfondita discussione, esaurire l'ambito di tutte le enunciazioni e di tutte le ipotesi.

Ma vorrei fare una considerazione che, poi, se trovasse anche consenso nel Relatore, potrebbe avere il suo significato ed una sua pertinenza vorrei dire: taluni hanno voluto questa legge, vogliamo vararla e portarla su un piano di attualità. Ebbene, noi ci diciamo che questa legge non ci soddisfa, che questa legge ci lascia molto perplessi, che ci spinge a proiettarci verso un approfondimento critico, di cui vi abbiamo dato un saggio, soltanto un saggio, attraverso l'articolo 20.

Io dico all'onorevole Relatore: cerchiamo, se riteniamo possibile ed opportuno, di non drammatizzare la situazione, cerchiamo di non esasperare i punti di vista che possono essere affrontati in senso opposto, in senso diverso, da parte dei componenti di questa Commissione. Quindi, a questo punto, sospendere la seduta e rinviarla ad altra valida per un maggiore approfondimento della legge nelle sue articolazioni finali dei vari articoli, compreso questo articolo 20. Se poi a questo non si volesse accedere, allora ognuno farà quello che ritiene opportuno di fare attraverso una valutazione che non è soltanto formale, perché spesso la forma è soltanto un aspetto della sostanza, ed allora continueremo

mo a discutere, a valutare attentamente i vari aspetti della legge e poi ne trarremo tutte le conseguenze nella conclusione di questo travagliato iter.

Ringrazio gli onorevoli colleghi per avermi, pazientemente ascoltato e chiedo loro scusa. Credo che abbiano percepito il senso del mio intervento, che non vuole assolutamente suonare mancanza di riguardo verso di loro. Se si pensasse che io avessi voluto ritardare, si capirebbe che il primo a sacrificarmi sono io.

Concludendo, se la Commissione ritiene di aderire a questa modesta proposta, cioè approfondire l'esame della legge e di ritornare poi con calma a ridiscutere, io sono felice di accogliere questa prospettiva; se invece la Commissione vuol continuare, noi continueremo a fare il nostro dovere.

PATRINI, *Relatore*. Intorno al problema dei trenta giorni, c'è tempo sufficiente, perché l'onorevole Santagati sa meglio di me che funzionano oggi Commissioni in cui vi sono anche i sindaci; e quindi in prima applicazione vi sono tutte le strumentazioni del caso per determinare celermente i valori.

Per quanto concerne la seconda parte, ci sono 60 giorni. La norma non è pleonastica, perché si riferisce al periodo transitorio.

Per quanto concerne i Comuni, l'onorevole collega sa quali sono le competenze dei Comuni, che nel caso specifico sono richiamate all'articolo 19.

SANTAGATI. Allora, tanto vale dire: « di cui all'articolo 19 ».

PATRINI, *Relatore*. La differenza è questa, che le aliquote debbono essere deliberate come previsto dall'articolo 95 o modificate entro il dicembre di ogni anno. Ma la prima applicazione può capitare in data diversa.

Per quanto concerne l'appello che ha fatto l'onorevole oratore, lo posso accogliere; però l'onorevole collega sa gli impegni della Commissione, gli impegni dell'aula e di molti commissari di questa Commissione nelle settimane venienti. Per cui, siccome il testo del provvedimento è utile per i Comuni che esca alla svelta...

SANTAGATI. Io telefono ai colleghi e li faccio venire qui per chiedere la verifica del numero legale.

PATRINI, *Relatore*. Io ho precisato i tempi e gli impegni che abbiamo e l'urgenza che si ha poiché la legge entri in vigore.

Ci dica l'onorevole Santagati intorno agli articoli che rimangono quali sono eventualmente le questioni da vedere a parte. Una volta che le ha dette, eventualmente la Commissione può decidere di accogliere o meno la sua petizione.

SANTAGATI. Io ho chiesto una pausa. Io non posso rispondere su due piedi.

PRESIDENTE. A questo punto io non ho che da mettere in votazione gli emendamenti aggiuntivi presentati dal Comitato ristretto.

SANTAGATI. Io ho chiesto una sospensione.

PRESIDENTE. Terminiamo l'articolo 20. Dopo, se lo crederà, ella potrà proporre una sospensione.

TANTALO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Agli emendamenti proposti dal Comitato ristretto il Governo è contrario per gli stessi motivi già espressi a proposito degli analoghi emendamenti all'articolo 19.

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura dell'emendamento proposto dal Comitato ristretto:

Al primo comma dopo la parola: prezzi, aggiungere le parole: integrati da 5 sindaci nominati dai consigli provinciali.

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Do lettura del secondo emendamento proposto dal Comitato ristretto:

Al secondo comma dopo la parola: finanze, aggiungere le parole: sentita la Commis-

sione di cui al primo comma dell'articolo precedente.

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo 20 quale risulta a seguito delle modificazioni adottate.

ART. 20.

« Nella prima applicazione della presente legge le eventuali proposte dei comitati provinciali dei prezzi, integrati da 5 sindaci nominati dai consigli provinciali, di cui al precedente articolo 19, debbono pervenire al Ministero delle finanze entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge stessa sulla *Gazzetta ufficiale*.

Entro 60 giorni dalla stessa data il Ministro delle finanze, sentita la Commissione di cui al primo comma dell'articolo precedente, emana il decreto con il quale vengono determinati i valori di cui al predetto articolo 19. In base a tale decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale*, i comuni adottano le determinazioni di loro competenza ».

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 14,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO